

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO
Ex D.Lgs. 231/2001
di
Be Think, Solve, Execute S.p.A.**

**Aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione nella riunione
del 23 dicembre 2015**

AGGIORNAMENTI:

**1^ ed.) Approvato dal
Consiglio di Amministrazione di
Data Service S.p.A.
nella seduta del 10.09.2004.**

**2^ed.) Aggiornato ed approvato dal
Consiglio di Amministrazione di
B.E.E. TEAM S.p.A.
nella seduta del 13.11.2009.**

**3^ed.) Aggiornato in data 25.02.2011 e
successivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione di
B.E.E. TEAM S.p.A. nella seduta del 25.03.2011.**

**4^ ed.) Aggiornato in data 02.05.2011
a seguito della delibera, assunta il 28.04.2011,
dall'Assemblea degli Azionisti di B.E.E. TEAM S.p.A..**

**5^ ed.) Aggiornato ed approvato dal
Consiglio di Amministrazione di
B.E.E. TEAM S.p.A. nella seduta del 28.07.2011.**

**6^ ed.) Aggiornato ed approvato dal
Consiglio di Amministrazione di
B.E.E. TEAM S.p.A. nella seduta del 10.11.2011.**

**7^ ed.) Aggiornato ed approvato dal
Consiglio di Amministrazione di
B.E.E. TEAM S.p.A.
nella seduta del 08.11.2012.**

**8^ ed.) Aggiornato ed approvato dal
Consiglio di Amministrazione di Be S.p.A.
nella seduta del 12.03.2014.**

**9^ ed.) Aggiornato ed approvato dal
Consiglio di Amministrazione di Be S.p.A.
nella seduta del 31.07.2014.**

**10[^] ed.) Aggiornato ed approvato dal
Consiglio di Amministrazione di Be S.p.A.
nella seduta del 23.12.2015.**

INDICE

PARTE GENERALE	7
PREMESSA	8
1. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001	8
1.1 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI	8
1.2 LE SANZIONI A CARICO DEGLI ENTI	9
1.3 L'ESONERO DA RESPONSABILITÀ	10
1.4 AMBIENTE GENERALE DI CONTROLLO	12
1.5 VALUTAZIONE DEI RISCHI	13
1.6 ATTIVITÀ DI CONTROLLO	13
1.7 INFORMAZIONI E COMUNICAZIONE	13
1.8 MONITORAGGIO	13
2. BE S.P.A. E L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	14
2.1 PROFILO DEL GRUPPO BE E AREE DI ATTIVITÀ	14
2.2 STRUTTURA DEL MODELLO	15
2.3 DESTINATARI DEL MODELLO	17
3. ORGANISMO DI VIGILANZA	17
3.1 IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	17
3.2 DURATA IN CARICA	18
3.3 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	19
3.4 REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI	20
3.5 OBBLIGHI D'INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	21
3.5.1. SEGNALAZIONI	21
3.5.2 INFORMAZIONI OCCASIONALI	21
3.5.3 INFORMAZIONI A CARATTERE PERIODICO	22
3.5.4 MODALITÀ DI TRASMISSIONE	22
3.6 RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI	22
3.7 RAPPORTI FRA ORGANISMO DI VIGILANZA DI BE S.P.A. E DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE	23
4. FORMAZIONE E COMUNICAZIONE	23
5. SISTEMA SANZIONATORIO	24
5.1 LA FUNZIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO	24
5.2 IL SISTEMA SANZIONATORIO	24
5.2.1 IL SISTEMA SANZIONATORIO: DIPENDENTI E COLLABORATORI	24
5.2.2 IL SISTEMA SANZIONATORIO: SOGGETTI APICALI	26
5.2.3 LE MISURE NEI CONFRONTI DI ALTRI DESTINATARI	27
5.2.4 LE MISURE NEI CONFRONTI DEI MEMBRI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	27

ALLEGATO 1 - I REATI PREVISTI DAL D. LGS. 231/01	28
PARTE SPECIALE	38
INTRODUZIONE	38
1. NORME DI COMPORTAMENTO GENERALE NELLE AREE A RISCHIO REATO	38
2. I CONTROLLI	41
PARTE SPECIALE "A"	43
1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE	44
2. LE FATTISPECIE DI REATO PREVISTE NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	45
3. LE SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE AGLI ARTICOLI 24, 25 E 25-DECIES DEL D. LGS. 231/01	46
4. LE AREE A POTENZIALE RISCHIO REATO	47
5. COMPITI DELL'ODV E FLUSSI INFORMATIVI	47
ALLEGATO A	48
PARTE SPECIALE "B"	57
1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE	58
2. LE FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DALL'ARTICOLO 24-TER EX D.LGS. 231/01 E REATI TRANSNAZIONALI	59
3. LE SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE AI REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA E TRANSNAZIONALI	60
4. LE AREE A POTENZIALE RISCHIO REATO	61
5. COMPITI DELL'ODV E FLUSSI INFORMATIVI	61
PARTE SPECIALE "C"	65
1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE	66
2. LE FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DALL'ARTICOLO 25-TER E 25-SEXIES, D.LGS. 231/01	66
3. LE SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE AI REATI SOCIETARI E AI REATI DI MARKET ABUSE	67
4. LE AREE A POTENZIALE RISCHIO REATO	69
5. COMPITI DELL'ODV E FLUSSI INFORMATIVI	69
ALLEGATO C	69
PARTE SPECIALE "D"	84
1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE	85
2. LE FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DALL'ARTICOLO 25-SEPTIES D.LGS. 231/01	85
3. LE SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE AI REATI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO	85
4. LE AREE A POTENZIALE RISCHIO REATO	87

5. COMPITI DELL'ODV E FLUSSI INFORMATIVI	87
ALLEGATO D	87
PARTE SPECIALE "E"	90
1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE	91
2. LE FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DALL'ARTICOLO 25-OCTIES D.LGS. 231/01	91
3. LE SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE AI REATI DI CUI ALL'ART. 25-OCTIES D.LGS. 231/01	92
4. LE AREE A POTENZIALE RISCHIO REATO	93
5. COMPITI DELL'ODV E FLUSSI INFORMATIVI	93
ALLEGATO E	93
Parte Speciale "F"	97
1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE	98
2. LE FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DALL'ARTICOLO 25-NOVIES E 24-BIS D.LGS. 231/01	98
3. LE SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE AI REATI DI CUI AGLI ARTT. 25-NOVIES e 24-BIS D. LGS. 231/01	99
4. LE AREE A POTENZIALE RISCHIO REATO	102
5. COMPITI DELL'ODV E FLUSSI INFORMATIVI	102
ALLEGATO F	102
Parte Speciale "G"	110
1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE	111
2. LE FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DALL'ARTICOLO 25-UNDECIES D.LGS. 231/01	111
3. LE SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE AI REATI AMBIENTALI AI SENSI DELL'ART. 25-UNDECIES D.LGS. 231/01	115
4. LE AREE A POTENZIALE RISCHIO REATO	116
5. COMPITI DELL'ODV E FLUSSI INFORMATIVI	116
ALLEGATO G	116
CODICE ETICO	120

PARTE GENERALE

PREMESSA

Il presente documento rappresenta il modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche il "Modello") ex Decreto Legislativo 231/2001 (di seguito anche il "Decreto" o "D. Lgs. 231/01") di Be Think, Solve, Execute S.p.A. (di seguito anche "Be S.p.A." o la "Società"), con specifica individuazione dei processi nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal Decreto medesimo.

La Società è, infatti, consapevole dell'importanza di definire un sistema di controllo interno costantemente idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti, al fine di assicurare sempre maggiori condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali.

La presente edizione del Modello è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 23 dicembre 2015.

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

1.1 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (e successive modifiche) che, in attuazione della Legge Delega 29 settembre 2000, n. 300 ha introdotto in Italia la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" (c.d. "Enti"), si inserisce in un ampio processo legislativo di lotta alla corruzione ed ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni Internazionali precedentemente sottoscritte dall'Italia.

Il D. Lgs. 231/01 stabilisce un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli Enti che va ad aggiungersi a quella della persona fisica che ha commesso (o tentato di commettere) l'illecito e che mira a coinvolgere, nella punizione dello stesso, gli Enti nel cui interesse o vantaggio tale reato è stato compiuto. Questo tipo di responsabilità amministrativa sussiste unicamente per i reati per i quali tale regime di addebito è espressamente previsto dal Decreto.

Il Decreto precisa inoltre che può sussistere la responsabilità amministrativa degli Enti che hanno sede principale nel territorio dello Stato italiano, per i reati commessi all'estero dalle persone fisiche, ove si verificano le condizioni generali di procedibilità previste dal Codice Penale per poter perseguire in Italia un reato commesso all'estero, e a condizione che nei confronti di tali Enti non proceda lo Stato estero del luogo in cui è stato commesso il fatto criminoso.

Ai sensi della normativa richiamata, l'Ente è chiamato a rispondere penalmente allorquando vengano soddisfatti i seguenti criteri di ascrizione della responsabilità: 1) la commissione (anche

nella forma del tentativo) dell'illecito amministrativo (c.d. presupposto¹); 2) che tale fatto illecito sia stato realizzato a vantaggio o nell'interesse dell'Ente stesso (in altri termini, che l'Ente abbia tratto un beneficio dalla commissione dell'illecito); 3) che il fatto illecito sia stato realizzato da un soggetto che rivesta funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione all'interno dell'Ente (Soggetti Apicali), ovvero da un soggetto sottoposto alla direzione o alla vigilanza di un soggetto in posizione apicale (Soggetti Sottoposti).

Sono considerati "Soggetti Apicali" le persone fisiche che rivestono posizioni di vertice, rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo.

Rientrano tra i "Soggetti Sottoposti" (i) i dipendenti, ossia i soggetti che hanno con l'Ente un rapporto di lavoro subordinato; nonché (ii) tutti quei prestatori di lavoro che, pur non essendo <<dipendenti>> dell'Ente, abbiano con esso un rapporto tale da far ritenere sussistente un obbligo di vigilanza da parte dei vertici dell'Ente medesimo, quali, ad esempio, i c.d. parasubordinati in genere, gli agenti, i consulenti ed i collaboratori.

1.2 LE SANZIONI A CARICO DEGLI ENTI

Il sistema sanzionatorio previsto dal D. Lgs. 231/01 è articolato in quattro tipi di sanzione, cui può essere sottoposto l'Ente in caso di condanna ai sensi del Decreto:

- **Sanzione pecuniaria:** è sempre applicata qualora il giudice ritenga l'Ente responsabile. Essa viene calcolata tramite un sistema basato su quote, che vengono determinate dal Giudice nel numero e nell'ammontare: il numero delle quote, da applicare tra un minimo e un massimo che varia a seconda della fattispecie, dipende dalla gravità del reato, dal grado di responsabilità dell'Ente, dall'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di altri illeciti; l'ammontare della singola quota va stabilito, invece, tra un minimo di € 258,00 e un massimo di € 1.549,00, a seconda delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente.
- **Sanzioni interdittive:** le sanzioni interdittive si applicano, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, soltanto se espressamente previste per il reato per cui l'Ente viene condannato, e solo nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
 - l'Ente ha tratto dal reato un profitto rilevante ed il reato è stato commesso da un Soggetto Apicale, o da un Soggetto Sottoposto qualora in questo caso la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
 - in caso di reiterazione degli illeciti.Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:
 - l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

¹ I reati-presupposto sono quelli tassativamente indicati dal D. Lgs. 231/01 e contenuti all'interno dell'Allegato "1".

- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Eccezionalmente applicabili in via definitiva, le sanzioni interdittive sono temporanee ed hanno ad oggetto la specifica attività dell'Ente cui si riferisce l'illecito. Esse possono essere applicate anche in via cautelare, prima della sentenza di condanna qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'Ente e fondati su specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo di ulteriore commissione di illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

- Confisca: con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato (confisca ordinaria) o di beni o altre utilità di valore equivalente (confisca per equivalente). Il profitto del reato è stato definito come il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato, e concretamente determinato al netto dell'effettiva utilità conseguita dal danneggiato nell'ambito di un eventuale rapporto contrattuale con l'Ente; è stato inoltre specificato che, da tale definizione, deve escludersi qualsiasi parametro di tipo aziendalistico, per cui il profitto non può essere identificato con l'utile netto realizzato dall'Ente (tranne che nel caso, normativamente previsto, di commissariamento dell'Ente).
- Pubblicazione della sentenza di condanna: può essere disposta quando l'Ente è condannato ad una sanzione interdittiva; consiste nella pubblicazione della sentenza una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel Comune ove l'Ente ha la sede principale, ed è eseguita a spese dell'Ente.

1.3 L'ESONERO DA RESPONSABILITÀ

Il D. Lgs. 231/01 prevede che la società non sia passibile di sanzione allorché questa abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione dei reati verificatisi, ferma restando la responsabilità personale di chi ha commesso il reato.

Il legislatore, pertanto, ha attribuito un valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo che siano idonei alla prevenzione del rischio, nonché adottati ed efficacemente attuati. Nel Decreto si specificano altresì le esigenze cui devono rispondere i modelli:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;

- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Segnatamente, nel caso di reati commessi da Soggetti Apicali, l'art. 6 del D. Lgs. 231/01 prevede l'esonero dalla responsabilità amministrativa qualora l'Ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curarne l'aggiornamento, sia stato affidato ad un Organismo di Vigilanza dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il modello di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell' Organismo di Vigilanza dell'Ente.

Nel caso in cui, invece, il reato sia commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Nell'Allegato 1) al presente Modello vengono riportati in dettaglio i reati attualmente richiamati dal Decreto Legislativo 231/2001. Come si avrà modo di precisare meglio in seguito, non tutti i reati elencati nell'Allegato 1) sono stati considerati rilevanti per la realtà di Be S.p.A..

L'art. 6 del Decreto dispone, infine, che i modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria. In tal senso, in data 7 marzo 2002 Confindustria ha approvato le "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01", recentemente aggiornate nel marzo del 2014 e approvate dal Ministero della Giustizia nel luglio 2014.

Il percorso indicato dalle citate Linee Guida per l'elaborazione del Modello può essere schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

- mappatura degli ambiti aziendali di attività con individuazione delle aree a rischio;

- analisi dei rischi potenziali riguardo alle possibili modalità attuative dei reati nelle diverse aree individuate secondo il processo sopra indicato;
- valutazione/costruzione/adeguamento del sistema di controlli preventivi (protocolli) idonei a ridurre/mantenere i rischi di commissione dei reati.

Il compimento di questo percorso consente di pervenire ad un sistema di controllo in grado di ridurre i rischi attraverso l'adozione degli appositi protocolli di prevenzione individuati.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo proposto da Confindustria sono:

- il Codice Etico;
- il sistema organizzativo;
- le procedure manuali ed informatiche;
- i poteri autorizzativi e di firma;
- il sistema di controllo e gestione;
- la comunicazione al personale e la sua formazione.

In linea con le *best practices*, il sistema di controllo interno è l'insieme degli "strumenti" volti a fornire ragionevole garanzia circa il raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia operativa, affidabilità delle informazioni finanziarie e gestionali, rispetto delle leggi e dei regolamenti, nonché salvaguardia del patrimonio anche contro possibili frodi. Il sistema di controllo interno si qualifica con principi generali il cui campo di applicazione si estende con continuità attraverso i diversi livelli organizzativi (Business Unit, Funzione, - nel seguito, indicati con unità organizzativa).

Si riportano qui di seguito alcuni elementi fondamentali del sistema di controllo interno che hanno ispirato la messa a punto del quadro dispositivo correlato. Tali elementi si ispirano alla *best practice* internazionale CoSO della Treadway Commission USA.

1.4 AMBIENTE GENERALE DI CONTROLLO

Le responsabilità devono essere definite e debitamente distribuite evitando sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto.

Nessuna operazione significativa (in termini quali-quantitativi) per l'unità organizzativa può essere originata/attivata senza autorizzazione.

I poteri di rappresentanza devono essere conferiti secondo ambiti di esercizio e limiti d'importo strettamente collegati alle mansioni assegnate ed alla struttura organizzativa.

I sistemi operativi devono essere coerenti con le politiche aziendali ed il Codice Etico; in particolare, le informazioni finanziarie della Società devono essere predisposte:

- nel rispetto delle leggi e dei regolamenti;
- nel rispetto dei principi contabili statuiti;
- in coerenza con le procedure amministrative definite;
- nell'ambito di un completo ed aggiornato piano dei conti.

1.5 VALUTAZIONE DEI RISCHI

Gli obiettivi dell'unità organizzativa devono essere definiti e comunicati a tutti i livelli interessati, al fine di rendere gli stessi chiari e condivisi.

Devono essere individuati i rischi connessi al raggiungimento degli obiettivi, prevedendone periodicamente il monitoraggio e l'aggiornamento.

Gli eventi negativi che possono minacciare la continuità operativa devono essere oggetto di apposita attività di valutazione dei rischi e di adeguamento delle protezioni.

1.6 ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Nessuno deve avere il pieno controllo di un intero processo/attività, ma deve essere prevista a livello procedurale un'adeguata separazione dei ruoli.

I processi operativi devono essere definiti prevedendo un adeguato supporto documentale/di sistema per consentire che siano sempre verificabili in termini di congruità, coerenza e responsabilità.

Le scelte operative devono essere tracciabili in termini di caratteristiche e motivazioni e devono essere individuabili coloro che hanno autorizzato, effettuato e verificato le singole attività.

Lo scambio di informazioni fra fasi/processi contigui deve prevedere meccanismi (riconciliazioni, quadrature, ecc.) per garantire l'integrità e la completezza dei dati gestiti.

1.7 INFORMAZIONI E COMUNICAZIONE

Deve essere previsto un sistema di indicatori per processo/attività ed un relativo flusso periodico di reporting verso il management.

I sistemi informativi, amministrativi e gestionali devono essere orientati all'integrazione ed alla standardizzazione.

I meccanismi di sicurezza devono garantire la protezione/accesso fisico/logico ai dati e ai beni di ogni unità organizzativa.

1.8 MONITORAGGIO

Il sistema di controllo è soggetto ad attività di supervisione continua e di valutazione periodica finalizzate al costante adeguamento.

In coerenza con i principi sopra esposti e con le specifiche previsioni del D. Lgs. 231/01, il sistema di controllo deve essere caratterizzato da:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;

- separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo);
- documentazione dei controlli;
- presenza di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e delle procedure previste dal modello;
- individuazione e nomina dell'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV");
- obbligo da parte delle funzioni aziendali e, segnatamente, di quelle individuate come maggiormente "a rischio", di fornire informazioni all'OdV, su base strutturata, e di segnalare anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili (in quest'ultimo caso l'obbligo è esteso a tutti i dipendenti senza seguire linee gerarchiche).

Tenendo nella dovuta considerazione il documento emesso da Confindustria, sopra sintetizzato nei suoi lineamenti essenziali, Be S.p.A. ha deciso di adeguare il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo ai requisiti espressamente richiesti nel D. Lgs. 231/01.

2. BE S.P.A. E L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

2.1 PROFILO DEL GRUPPO BE E AREE DI ATTIVITÀ

Be S.p.A., quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana, svolge attività di direzione e coordinamento, ai sensi degli artt. 2497 e seguenti del Codice Civile, nei confronti delle società del Gruppo, attraverso attività di controllo e coordinamento nelle scelte gestionali, strategiche e finanziarie delle controllate nonché di gestione e controllo dei flussi informativi, ai fini della redazione della documentazione contabile sia annuale che periodica.

Il Gruppo fornisce servizi di Business Consulting, Information Technology e Professional Services. Grazie alla combinazione di competenze specialistiche, avanzate tecnologie proprietarie ed esperienza consolidata, il Gruppo supporta primarie istituzioni finanziarie, assicurative ed industriali italiane nel migliorarne la capacità competitiva ed il potenziale di creazione di valore.

Be S.p.A. è attualmente certificata UNI EN ISO 9001:2008 per i servizi di:

- studio, analisi, progettazione, realizzazione, manutenzione, avviamento e rilascio di soluzioni informatiche e consulenze tecniche;
- fornitura di servizi di consulenza per i sistemi informatici e integrazione sistemi;
- erogazione di servizi di trattamento documentale, di archiviazione e conservazione di documenti;
- erogazione di servizi di *back office*;

-
- progettazione, sviluppo, fornitura e manutenzione di software gestionale correlato ai servizi di trattamento documentale.

I servizi offerti dal Gruppo sono rivolti a tre principali tipologie di clientela: istituzioni finanziarie, quali: i) banche e compagnie di assicurazione ("Area Finance"); ii) operatori appartenenti ai settori delle *utilities* e dell'industria ("Area Industry"); iii) in misura minore, pubbliche amministrazioni centrali ("PAC") e ed altri enti pubblici nazionali e pubbliche amministrazioni locali ("PAL").

L'organizzazione del Gruppo è disegnata declinando la diversa specializzazione nel *business consulting*, nell'offerta di soluzioni e piattaforme e nei servizi professionali del segmento ICT. Il modello è quello di un'azienda specializzata costruita attorno a sistemi di competenze tematiche di business, funzionali o di processo:

- il *Business Consulting* è focalizzato sulla capacità di supportare l'industria dei servizi finanziari nella capacità di implementare strategie di business e/o realizzare rilevanti programmi di cambiamento. Competenze specialistiche sono in continuo sviluppo nelle aree dei sistemi di pagamento, delle metodologie di *planning & control*, nell'area della "compliance" normativa, nei sistemi di sintesi e governo d'azienda, nei processi della finanza e dell'*asset management*;
- *ICT Solutions*, ossia la capacità di unire conoscenza del *business* e soluzioni tecnologiche, prodotti e piattaforme dando vita a linee di *business* tematiche anche intorno ad applicazioni leader di segmento ad elevata specializzazione;
- *ICT Professional Services*, ossia pool di risorse specializzate in linguaggi e tecnologie capaci di prestare la propria professionalità a supporto di realizzazioni critiche o grandi programmi di cambiamento tecnologico.

Il coordinamento di Gruppo prevede la gestione accentrata dei servizi di tesoreria (*cash pooling* e conto accentrato di gestione delle risorse finanziarie), societari e di Internal Audit. La direzione e coordinamento della capogruppo consente alle società controllate di realizzare economie di scala e di concentrare le proprie risorse nella gestione del proprio core business.

2.2 STRUTTURA DEL MODELLO

Il presente Modello è composto da una Parte Generale e dalle singole Parti Speciali, sviluppate a seguito della specifica analisi dei rischi.

La Parte Generale ha ad oggetto la descrizione della disciplina contenuta nel D. Lgs. 231/01, l'indicazione – nelle parti rilevanti ai fini del Decreto – della normativa specificamente applicabile alla Società, l'indicazione dei destinatari del Modello, i principi di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, la definizione di un sistema sanzionatorio dedicato al presidio delle violazioni del Modello, l'indicazione degli obblighi di comunicazione del Modello e di formazione del personale.

L'analisi dei rischi è stata svolta attraverso questionari somministrati ai responsabili delle singole funzioni (Esponenti del Consiglio di Amministrazione, Responsabili Finance, HR, Internal Audit ecc....), e successive interviste di approfondimento. Le risultanze, unitamente all'analisi della

documentazione aziendale rilevante (procedure, documenti societari, visure camerali ecc.), sono state riportate nello specifico documento riepilogativo dell'analisi dei rischi.

Sulla scorta di quest'ultimo, sono state elaborate le Parti Speciali del Modello.

Ciascuna Parte Speciale contiene la descrizione dei processi sensibili inerenti alle attività sopra individuate; le possibili modalità di compimento del reato, le misure di controllo essenziali deputate alla prevenzione degli illeciti, i compiti dell'Organismo di Vigilanza e il richiamo ai flussi informativi.

Le singole Parti Speciali sono così articolate:

- Parte Speciale "A": trova applicazione per le tipologie specifiche di reati realizzabili in danno della Pubblica Amministrazione (Artt. 24, 25 e 25-*decies* D. Lgs. 231/01);
- Parte Speciale "B": riguarda i delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* D. Lgs. 231/01) ed i reati transnazionali (art. 10 Legge 16/03/2006, n. 146);
- Parte Speciale "C": si riferisce ai reati societari (art. 25-*ter* D. Lgs. 231/01) ed ai reati ed illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche "TUF") (art. 25-*sexies* D. Lgs. 231/01), unitamente agli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dagli artt. 187-*bis* e 187-*ter* TUF;
- Parte Speciale "D": concerne i reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* D. Lgs. 231/01);
- Parte Speciale "E": tratta i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio (art. 25-*octies* D. Lgs. 231/01);
- Parte Speciale "F": riguarda i delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies* D. Lgs. 231/01) ed i delitti informatici e di trattamento illecito di dati (art. 24-*bis* D. Lgs. 231/01);
- Parte Speciale "G": in materia di reati ambientali (art. 25-*undecies* D. Lgs. 231/01).

In ragione della natura delle attività e delle caratteristiche della Società, non sembra sussistano profili di rischio rispetto ad alcune fattispecie di reato di cui al D. Lgs. 231/01 e non espressamente richiamate dalle citate Parti Speciali: nondimeno, si reputa che anche i predetti illeciti siano complessivamente presidiati dalle disposizioni di cui al Codice Etico e dalle norme interne – organizzative e procedurali – adottate dalla Società.

Nello specifico, il Codice Etico della Società esprime i principi generali ed i valori cui deve essere ispirata l'attività di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, operano per conto di Be S.p.A.. Esso costituisce parte integrante del Modello. Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma dalla Società ed è suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società allo scopo di esprimere i principi di "deontologia aziendale" che Be S.p.A. riconosce come propri e all'osservanza dei quali richiama tutti gli Esponenti Aziendali;
- il Modello, declinando in concreto i principi contenuti nel Codice Etico, risponde alle specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati o di illeciti amministrativi, nonché condotte o comportamenti ad essi prodromici.

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato l'Organismo di Vigilanza della Società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (v. oltre Capitolo 3), al quale è stato affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di proporre l'aggiornamento.

2.3 DESTINATARI DEL MODELLO

Si considerano "Destinatari" del presente Modello e come tali, nell'ambito delle specifiche competenze, tenuti alla sua conoscenza ed osservanza, i componenti del Consiglio di Amministrazione, i componenti del Collegio Sindacale, i Dirigenti, i dipendenti e tutti i collaboratori con cui si intrattengono rapporti contrattuali, a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o soltanto temporanei, nonché tutti coloro, inclusi i fornitori ove svolgano per la società attività ritenute sensibili, che intrattengono rapporti commerciali e/o finanziari di qualsiasi natura con Be S.p.A..

3. ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Decreto richiede, quale ulteriore condizione per ottenere l'esimente della responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, sia affidato ad un organismo della Società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza, chiamato a svolgere le funzioni di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del D. Lgs 231/01, debbono possedere – stando al dettato normativo e alle indicazioni ricavabili dalle Linee Guida di Confindustria – alcuni requisiti, necessari per l'esercizio di tale funzione, ossia:

- autonomia e indipendenza;
- professionalità;
- continuità d'azione;
- onorabilità.

Specificamente, a tutti i membri dell'Organismo di Vigilanza è richiesto in via preventiva di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità di seguito riportate:

- 1) essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia");
- 2) essere indagati o essere stati condannati, anche con sentenza non ancora definitiva o emessa *ex art.* 444 ss. del Codice di Procedura Penale, anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - per uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal D. Lgs. 231/01;
 - per un qualunque delitto non colposo;
- 3) essere interdetti, inabilitati, falliti o essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il verificarsi anche di una sola delle suddette condizioni comporta l'ineleggibilità alla carica di membro dell'OdV.

Nel caso in cui sia stata emessa una sentenza di condanna di cui al punto 2) che precede, nei confronti di uno dei componenti dell'Organismo di Vigilanza in carica, il Consiglio di Amministrazione, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, potrà altresì disporre la sospensione del membro cui la sentenza inerisce e la nomina *ad interim* di un nuovo membro.

Il Consiglio di Amministrazione riceve da ciascun candidato una dichiarazione che attesti l'assenza dei motivi di ineleggibilità di cui sopra.

Tenuto conto delle peculiarità delle proprie attribuzioni e dei contenuti professionali specifici da esse richieste nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'OdV si può in ogni caso avvalere, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, di altre funzioni interne o di collaboratori esterni che, di volta in volta, si rendessero necessari in considerazione della specificità dei compiti affidati.

Con la Legge 183/2011 il Legislatore ha previsto la facoltà di affidare la funzione svolta dall'Organismo di Vigilanza al Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione di Be S.p.A. ha conferito la funzione di Organismo di Vigilanza, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, ad un organismo collegiale composto da due componenti esterni e dal Responsabile della Funzione di Internal Audit.

3.2 DURATA IN CARICA

L'Organismo di Vigilanza dura in carica per il periodo determinato dalla delibera del Consiglio di amministrazione che lo nomina, fino ad un massimo di tre esercizi. Ciascun membro dell'OdV è rieleggibile.

3.2.1 MODALITÀ DI NOMINA E REVOCA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Assemblea, nella seduta del 28 aprile 2011, ha delegato al Consiglio di Amministrazione:

- la facoltà di revocare il mandato ad uno (o a tutti) i membri dell'OdV nel caso in cui siano venuti meno i requisiti richiesti per l'esercizio di tale funzione, o quando si siano generate cause di incompatibilità per i membri dell'Organismo stesso o, ancora, quando l'operatività svolta ne abbia evidenziato la reale necessità;
- al termine di ciascun incarico dell'Organismo di Vigilanza, di provvedere al rinnovo verificando, prima di ogni nuova nomina, la sussistenza dei requisiti espressamente richiesti dal Decreto per ciascun membro dell'OdV.

Il Consiglio di Amministrazione valuta periodicamente l'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza in termini organizzativi e dei poteri conferiti. Il Consiglio di Amministrazione può, peraltro, revocare in qualunque momento, dandone successiva informativa all'Assemblea degli Azionisti, il mandato ad uno (o a tutti) i membri dell'Organismo di Vigilanza nel caso in cui siano venuti meno i requisiti di autonomia e indipendenza, professionalità, continuità d'azione, ovvero di onorabilità necessari per l'esercizio di tale funzione, o quando si siano generate cause di incompatibilità per i membri dell'Organismo stesso o, ancora, quando la valutazione periodica ne abbia evidenziato la reale necessità.

3.3 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

All'Organismo di Vigilanza sono affidati i compiti di vigilare:

- sull'adeguatezza del Modello, ossia l'idoneità dello stesso ad evitare i rischi di realizzazione dei reati;
- sull'aggiornamento del Modello, a seguito dei mutamenti nella realtà organizzativa e del quadro legislativo di riferimento;
- sull'effettività del Modello, che consiste nel verificare la coerenza tra comportamenti concreti e Modello istituito.

Pertanto, l'Organismo di Vigilanza deve provvedere a:

- proporre al Consiglio di Amministrazione la necessità di eventuali modifiche e aggiornamenti al Modello stesso;
- svolgere o provvedere a far svolgere, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, attività ispettive periodiche, in particolare verificando che:
 - le procedure di controllo siano poste in essere e documentate in maniera corretta;
 - i principi etici siano rispettati;
- verificare l'adeguatezza e l'efficacia del Modello nella prevenzione dei reati di cui al Decreto;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni):
 - per uno scambio di informazioni atte a valutare l'idoneità del Modello e la sua adeguatezza;

- per i diversi aspetti attinenti l'attuazione del Modello (definizione di clausole contrattuali standard, formazione del personale, cambiamenti normativi ed organizzativi, ecc.);
- per garantire che le azioni correttive necessarie a mantenere il Modello idoneo ed adeguato vengano intraprese tempestivamente;
- raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute sul rispetto del Modello;
- monitorare la diffusione, sulla rete interna aziendale, nonché su internet, del Modello.

All'Organismo di Vigilanza vengono attribuiti tutti i poteri e le capacità di indagine necessari per intrattenere relazioni dirette e continuative con tutte le funzioni aziendali, che non potranno rifiutare la consegna della documentazione richiesta dall'Organismo di Vigilanza.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza deve avere libero accesso alle persone e a tutta la documentazione aziendale e la possibilità di acquisire dati ed informazioni rilevanti dai soggetti responsabili, senza restrizioni e senza la necessità di alcun consenso preventivo. Infine, all'Organismo di Vigilanza devono essere trasmesse tutte le informazioni utili per lo svolgimento dei compiti assegnati, come meglio specificato al paragrafo 3.5 del presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza deve essere inoltre dotato di adeguate risorse finanziarie delle quali dovrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti.

3.4 REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello ed all'emersione di eventuali criticità attraverso due linee di reporting: la prima, orale, su base continuativa, all'Amministratore Delegato e la seconda, scritta, a cadenza annuale, attraverso una relazione indirizzata al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale che dovrà indicare l'attività svolta nel periodo di riferimento, sia in termini di controlli effettuati e degli esiti ottenuti, sia in termini di eventuali segnalazioni ricevute, nonché in ordine alle eventuali necessità di aggiornamento del Modello.

L'OdV potrà chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione ogniqualvolta ritenga opportuno interloquire con detto organo; del pari, all'OdV è riconosciuta la possibilità di chiedere chiarimenti ed informazioni al Consiglio di Amministrazione.

D'altra parte, l'Organismo di Vigilanza potrà essere invitato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione a riferire su particolari eventi o situazioni inerenti al funzionamento ed al rispetto del Modello.

Le scelte dell'Organismo di Vigilanza sono insindacabili.

Nel caso in cui, dagli accertamenti svolti dall'Organismo, emergessero elementi che fanno risalire il reato o il tentativo di commissione del reato ad uno o più amministratori, l'Organismo riferirà tempestivamente al Collegio Sindacale.

Le riunioni dell'Organismo di Vigilanza devono essere verbalizzate e copia dei verbali e, in generale, della documentazione nella disponibilità dell'OdV, deve essere custodita dall'OdV stesso e, dietro specifica richiesta, inviata al Consiglio di amministrazione, al Collegio Sindacale e/o ai soggetti autorizzati di volta in volta dall'OdV.

3.5 OBBLIGHI D'INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'effettività e sull'efficacia del Modello, l'Organismo di Vigilanza è destinatario di tutte le segnalazioni, le informazioni a carattere occasionale e le informazioni a carattere periodico, nei termini che seguono.

3.5.1. SEGNALAZIONI

Gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti, i consulenti ed i partner di Be S.p.A. sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza in ordine ad ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, dei suoi principi generali e del Codice Etico previsto dal D. Lgs. 231/01, nonché in ordine alla loro inidoneità, inefficacia e ad ogni altro aspetto potenzialmente rilevante, inclusa la trasmissione di qualunque informazione o notizia, qualunque ne sia la fonte, attinente alla commissione dei reati previsti dal Decreto o comportamenti non in linea con il Modello predisposto.

E' garantita la riservatezza di tali comunicazioni e il loro anonimato e nessuna conseguenza negativa di alcun genere può riverberarsi sul soggetto autore della comunicazione a cagione della comunicazione stessa, eccettuato il caso di segnalazione consapevolmente e deliberatamente falsa e/o calunniosa.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità. A tal fine, può ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto la ragione dell'eventuale autonoma decisione a non procedere.

3.5.2 INFORMAZIONI OCCASIONALI

Tutti gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti di Be S.p.A. sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza trasmettendo, entro tre giorni dalla disponibilità della relativa documentazione, le informazioni riguardanti:

- le risultanze delle attività di controllo poste in essere dalle funzioni aziendali dalle quali emergano criticità con riferimento alle fattispecie di cui al D. Lgs. 231/01;
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D. Lgs. 231/01;

- le comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere messa in collegamento con ipotesi di reato di cui al D. Lgs. 231/01 (ad es.: provvedimenti disciplinari avviati/attuati nei confronti di dipendenti);
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa, ovvero per altri reati in qualche misura collegabili con i c.d. reati-presupposto (ad es. reati in materia tributaria che possono essere collegati a reati come le false comunicazioni sociali o al reato di autoriciclaggio);
- le relazioni/comunicazioni interne ovvero di commissioni d’inchiesta comunque denominate, dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D. Lgs. 231/01;
- le notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza - nell’ambito dei procedimenti disciplinari svolti - delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- le notizie relative a cambiamenti organizzativi (organigrammi);
- gli aggiornamenti del sistema delle deleghe e dei poteri;
- i mutamenti nelle situazioni di rischio o potenzialmente a rischio (es.: costituzione di “fondi a disposizione di organi aziendali”, ecc.);
- le eventuali comunicazioni della società di revisione riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni;
- qualsiasi incarico conferito, o che si intende conferire, alle società di revisione o a società ad esse collegate, diverso da quello concernente la revisione del bilancio.

3.5.3 INFORMAZIONI A CARATTERE PERIODICO

Ciascuna Parte Speciale indica e contiene le informazioni a carattere periodico che, attraverso il sistema dei flussi informativi, devono pervenire all’Organismo di Vigilanza.

3.5.4 MODALITÀ DI TRASMISSIONE

Le segnalazioni, le informazioni occasionali e le informazioni a carattere periodico devono essere effettuate in forma scritta non anonima su casella di posta elettronica appositamente dedicata e ad **accesso protetto e riservato al solo Organismo di Vigilanza** (odv.be@be-tse.it), ovvero all’indirizzo della sede legale ed, in tal caso, la corrispondenza potrà essere aperta esclusivamente da un componente dell’Organismo di Vigilanza.

3.6 RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Ogni informazione e segnalazione previste nel presente Modello sono conservate dall’Organismo di Vigilanza in un apposito archivio riservato (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni.

3.7 RAPPORTI FRA ORGANISMO DI VIGILANZA DI BE S.P.A. E DELLE SOCIETA' CONTROLLATE

L'Organismo di Vigilanza di Be S.p.A. promuove la diffusione e la conoscenza da parte delle società da essa controllate della metodologia e degli strumenti di attuazione del Modello, anche eventualmente coordinandosi e/o formulando raccomandazioni alle funzioni aziendali competenti alla predisposizione ed emissione di strumenti normativi interni.

Eventuali interventi correttivi sui modelli organizzativi delle società controllate, conseguenti alle verifiche effettuate, sono di esclusiva competenza delle stesse società controllate, che operano su segnalazione dei propri organismi di vigilanza.

Fermo restando ciò, al ricorrere dei presupposti, sono attivati i flussi informativi di seguito descritti che hanno lo scopo di mettere a fattor comune, tra le società del Gruppo, gli eventuali spunti di miglioramento rinvenienti dalle esperienze applicative dei modelli organizzativi maturate nelle società controllate.

A tal proposito, in particolare, gli organismi di vigilanza delle società controllate informano l'OdV di Be S.p.A. in ordine:

- (a) ai fatti rilevanti da essi appresi ad esito delle attività di vigilanza svolte; e
 - (b) alle sanzioni disciplinari applicate,
- che abbiano dato evidenza dell'opportunità di modificare/integrare il modello organizzativo della società controllata cui i predetti eventi si riferiscano.

Gli organismi di vigilanza delle società controllate riscontrano senza ritardo ogni richiesta di informativa giunta loro da parte dell'OdV di Be S.p.A., informandolo altresì di ogni circostanza significativa da essi appresa, che risulti rilevante ai fini dello svolgimento delle attività di competenza dell'OdV di Be S.p.A..

Ferma restando l'autonomia dei rispettivi organismi di vigilanza e dei modelli di organizzazione e gestione al fine di scambiare e condividere indirizzi comuni riguardo alle attività di vigilanza e alle eventuali modifiche e integrazioni da apportare ai rispettivi modelli organizzativi, è prevista l'organizzazione di riunioni congiunte con cadenza annuale tra gli organismi di vigilanza delle società del Gruppo.

4. FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Ai fini dell'attuazione del presente Modello, la formazione del personale e la diffusione del Modello stesso sono gestite dalla Funzione Personale, in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza.

La comunicazione verso l'esterno del Modello e dei suoi principi ispiratori garantisce, attraverso i mezzi ritenuti più opportuni (ad es. sito internet aziendale, apposite brochure, ecc.) la loro diffusione e conoscenza ai Destinatari esterni alla Società innanzi enucleati.

La formazione del personale aziendale relativa al Modello è obbligatoria ed è affidata operativamente alla Funzione Personale che, coordinandosi con l'Organismo di Vigilanza della Società, garantisce, attraverso i mezzi ritenuti più opportuni, la sua diffusione e la conoscenza effettiva a tutti i Destinatari interni alla Società.

È compito di quest'ultima attuare e formalizzare specifici piani di formazione, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Modello. La Società garantisce la predisposizione di mezzi e modalità che assicurino sempre la tracciabilità delle iniziative di formazione e la formalizzazione delle presenze dei partecipanti, la possibilità di valutazione del loro livello di apprendimento. La formazione può svolgersi anche a distanza o mediante l'utilizzo di sistemi informatici, i cui contenuti sono vagliati dall'Organismo di Vigilanza.

5. SISTEMA SANZIONATORIO

5.1 LA FUNZIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO

L'art. 6 D. Lgs. 231/01 – facendo dipendere l'esclusione della responsabilità diretta dell'Ente dall'adozione e dalla efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali indicati nello stesso decreto legislativo – ha previsto l'introduzione di "un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello" che diviene, quindi, necessaria parte integrante del modello organizzativo complessivamente considerato.

Emerge, quindi, la rilevanza del sistema sanzionatorio quale fattore essenziale del Modello Organizzativo ai fini dell'applicabilità all'Ente dell'"esimente" prevista dalla citata disposizione di legge.

5.2 IL SISTEMA SANZIONATORIO

5.2.1 IL SISTEMA SANZIONATORIO: DIPENDENTI E COLLABORATORI

Il sistema sanzionatorio identifica le infrazioni ai principi, ai comportamenti e agli elementi specifici di controllo contenuti nel Modello Organizzativo, e a queste sono associate le sanzioni previste per il personale dipendente.

Il complesso di infrazioni e sanzioni correlate è specificamente definito nella sottostante tabella. Il Modello, comprensivo del sistema sanzionatorio, in ragione della sua valenza applicativa, **dovrà essere formalmente dichiarato vincolante per tutti i dipendenti e, pertanto, essere esposto, così come previsto dall'art. 7, co. 1, L. 300/1970, "mediante affissione in luogo accessibile a tutti".**

Resta fermo che le sanzioni disciplinari per il personale dipendente terranno conto in sede applicativa del principio di proporzionalità previsto dall'art. 2106 del Codice Civile, considerandosi, per ciascuna fattispecie, la gravità oggettiva del fatto costituente infrazione disciplinare, il grado di colpa, l'eventuale reiterazione di un medesimo comportamento, nonché l'intenzionalità del comportamento stesso.

Resta salva la facoltà per la Società di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che alla stessa possa derivare da comportamenti di dipendenti e collaboratori esterni in violazione del Modello Organizzativo.

SISTEMA SANZIONATORIO

INFRAZIONI	LAVORATORI DIPENDENTI NON DIRIGENTI	DIRIGENTI
Inosservanza sostanziale delle prescrizioni individuate nelle "norme di comportamento generale nelle aree a rischio reato" (Cfr. Introduzione alla Parte Speciale).	Richiamo verbale; Ammonizione scritta; Multa non superiore a tre ore della retribuzione base; Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni; Licenziamento con preavviso (CCNL "Metalmeccanici").	Idonee misure coerenti con il CCNL "Dirigenti Industria".
Inosservanza dei controlli esistenti, previsti nelle singole Parti Speciali per negligenza e senza l'esposizione della Società ad una situazione oggettiva di pericolo.	Ammonizione scritta; Multa non superiore a tre ore della retribuzione base; Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni; Licenziamento con preavviso (CCNL "Metalmeccanici").	Idonee misure coerenti con il CCNL "Dirigenti Industria".
Comportamenti integranti possibili modalità di compimento del reato previsti nelle singole Parti Speciali.	Richiamo verbale; Ammonizione scritta; Multa non superiore a tre ore della retribuzione base; Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni (CCNL "Metalmeccanici").	Idonee misure coerenti con il CCNL "Dirigenti Industria".

INFRAZIONI	LAVORATORI DIPENDENTI NON DIRIGENTI	DIRIGENTI
Comportamento diretto in modo univoco ed intenzionale al compimento di un reato sanzionato nel Decreto.	Licenziamento con preavviso; Licenziamento senza preavviso (CCNL "Metalmeccanici").	Idonee misure coerenti con il CCNL "Dirigenti Industria".
Ogni altro e diverso comportamento tale da determinare potenzialmente l'imputazione a carico della Società delle misure previste dal Decreto.	Multa non superiore a tre ore della retribuzione base; Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni; Licenziamento con preavviso; Licenziamento senza preavviso (CCNL "Metalmeccanici").	Idonee misure coerenti con il CCNL "Dirigenti Industria".
Comportamento che ha determinato l'applicazione delle misure previste dal Decreto.	Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni; Licenziamento con preavviso; Licenziamento senza preavviso (CCNL "Metalmeccanici").	Idonee misure coerenti con il CCNL "Dirigenti Industria".

5.2.2 IL SISTEMA SANZIONATORIO: SOGGETTI APICALI

Nel caso di violazione del Modello da parte degli Amministratori, l'OdV provvederà senza indugio nel caso di violazione da parte:

- dell'intero Consiglio di Amministrazione o della maggioranza dei Consiglieri, a richiedere la convocazione dell'Assemblea dei Soci, che procederà ad assumere le iniziative più opportune ed adeguate, coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto;
- di uno o più Consiglieri che non rappresentino comunque la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, a segnalare la violazione a quest'ultimo, che procederà ad assumere le iniziative più opportune ed adeguate coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto.

Nel caso di violazione del Modello da parte di uno o più Sindaci, il Consiglio di Amministrazione provvederà senza indugio a convocare l'Assemblea dei Soci che procederà ad assumere le iniziative più opportune ed adeguate coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto.

5.2.3 LE MISURE NEI CONFRONTI DI ALTRI DESTINATARI

L'inosservanza delle norme indicate nel Modello adottato da Be S.p.A. ai sensi del D. Lgs. 231/01, nonché le violazioni delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico, da parte di collaboratori con cui si intrattengono rapporti contrattuali, a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o soltanto temporanei, nonché da parte di tutti coloro, inclusi i fornitori, che intrattengono rapporti commerciali e/o finanziari di qualsiasi natura con Be S.p.A. nelle aree a potenziale rischio di commissione dei reati, individuate nelle singole Parti Speciali, può determinare, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal D. Lgs. 231/01.

5.2.4 LE MISURE NEI CONFRONTI DEI MEMBRI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Qualora il Consiglio di Amministrazione fosse informato in merito a violazioni del presente Modello da parte di uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza, provvederà a contestare la violazione ed a revocare immediatamente l'incarico conferito, con riserva di esperire ogni possibile azione, volta a ottenere il risarcimento degli eventuali danni derivanti da tale occorsa violazione.

5.3 SOGGETTI TITOLATI A COMMINARE I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il sistema sanzionatorio è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Per l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste, l'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente o per il tramite del Consiglio di Amministrazione o del Collegio sindacale al fine di proporre l'irrogazione della sanzione (al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale quando si tratti di soggetti apicali, al Responsabile della Funzione Personale quando si tratti di dipendenti in posizioni non apicali; al Responsabile della funzione interessata quando si tratti di soggetti terzi rispetto alla Società).

* * *

ALLEGATO 1 - I REATI PREVISTI DAL D. LGS. 231/01

- (i) Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione *ex artt.* 24 e 25 del Decreto ed in particolare:
- malversazione a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 316-*bis* Codice Penale);
 - indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 316-*ter* Codice Penale);
 - truffa aggravata in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 Codice Penale);
 - truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* Codice Penale);
 - frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-*ter* Codice Penale);
 - concussione (art. 317 Codice Penale);
 - corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 Codice Penale);
 - corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 Codice Penale);
 - corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* Codice Penale);
 - induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* Codice Penale, introdotto dalla Legge "Anticorruzione" n. 190 del 6.11.2012);
 - istigazione alla corruzione (art. 322 Codice Penale);
 - corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio (art. 320 Codice Penale);
 - peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte Penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* Codice Penale).
- (ii) Delitti informatici e trattamento illecito dei dati, introdotti dall'art. 7 della Legge 18 marzo 2008 n. 48, recante la ratifica e l'esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa di Budapest sulla criminalità informatica, così come previsti dall'art. 24-*bis* del Decreto, ed in particolare:
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* Codice Penale);
 - detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* Codice Penale);
 - diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* Codice Penale);
 - intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* Codice Penale);
 - installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* Codice Penale);

- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* Codice Penale);
 - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* Codice Penale);
 - danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* Codice Penale);
 - danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinqües* Codice Penale);
 - falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (art. 491-*bis* Codice Penale);
 - frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinqües* Codice Penale).
- (iii) Delitti di criminalità organizzata, introdotti dall'art. 2, comma 29, della Legge 15 luglio 2009, n. 94, che ha inserito nel D. Lgs. 231/01 l'art. 24-*ter*, ed in particolare:
- associazione per delinquere (art. 416 Codice Penale);
 - associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12, D. Lgs. 286/1998 (art. 416, 6° comma, Codice Penale);
 - associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* Codice Penale);
 - delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* Codice Penale per le associazioni di tipo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni;
 - scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* Codice Penale);
 - associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
 - sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 Codice Penale);
 - illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, 2° comma, lett. a), n. 5, Codice di Procedura Penale).
- (iv) Reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti dall'art. 6 della Legge 23 novembre 2001 n. 406, che ha inserito nel D. Lgs. 231/01 l'art. 25-*bis*, come modificato dall'art. 15, comma 7, lett. a), della Legge 23 luglio 2009, n. 99, ed in particolare:
- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 Codice Penale);
 - alterazione di monete (art. 454 Codice Penale);
 - spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 Codice Penale);
 - spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 Codice Penale);

-
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valore di bollo falsificati (art. 459 Codice Penale);
 - contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 Codice Penale);
 - fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 Codice Penale);
 - uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 Codice Penale);
 - contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni (art. 473 Codice Penale);
 - introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 Codice Penale).
- (v) Delitti contro l'industria e il commercio, introdotti dall'art. 15, comma 7, lett. b), della Legge 23 luglio 2009, n. 99, che ha inserito nel D. Lgs. 231/01 l'art. 25-*bis*.1, ed in particolare:
- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 Codice Penale);
 - illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* Codice Penale);
 - frodi contro le industrie nazionali (art. 514 Codice Penale);
 - frode nell'esercizio del commercio (art. 515 Codice Penale);
 - vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 Codice Penale);
 - vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 Codice Penale);
 - fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* Codice Penale);
 - contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* Codice Penale).
- (vi) Reati in materia societaria introdotti dal Decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61, che ha inserito nel D. Lgs. 231/01 l'art. 25-*ter* ed in particolare:
- false comunicazioni sociali (art. 2621 Codice Civile);
 - false comunicazioni sociali di lieve entità (art. 2621-*bis* Codice Civile);
 - false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 Codice Civile);
 - impedito controllo (art. 2625 Codice Civile, comma secondo);
 - indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 Codice Civile);
 - illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 Codice Civile);
 - illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 Codice Civile);
 - operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 Codice Civile);
 - omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-*bis* Codice Civile);
 - formazione fittizia del capitale (art. 2632 Codice Civile);
 - indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 Codice Civile);
 - corruzione tra privati (art. 2635, comma terzo, Codice Civile, introdotto dalla Legge "Anticorruzione" n.190 del 6.11.2012);
-

-
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 Codice Civile);
 - aggioaggio (art. 2637 Codice Civile);
 - ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 Codice Civile).
- (vii) Ai sensi dell'art. 25-*quater* D. Lgs. 231/01, introdotto dalla Legge 14 gennaio 2003 n. 7, costituiscono reato presupposto tutti i delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice Penale e dalla legislazione complementare, nonché i delitti diversi da questi ultimi ma posti in essere in violazione di quanto stabilito dall'art. 2 della Convenzione di New York. Tra i delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, le fattispecie più rilevanti contenute all'interno del Codice Penale sono le seguenti:
- associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis* Codice Penale);
 - reato di assistenza agli associati (art. 270-*ter* Codice Penale);
 - arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* Codice Penale);
 - organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-*quater*.1 Codice Penale)
 - addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinqies* Codice Penale);
 - condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* Codice Penale);
 - attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 Codice Penale);
 - atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-*bis* Codice Penale);
 - sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-*bis* Codice Penale);
- oltre a tutti i reati diretti a fornire direttamente o indirettamente fondi o assistenza a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo.
- Per effetto del richiamo operato dal comma 4 dell'art. 25-*quater* D. Lgs. 231/01 assumono rilevanza anche le fattispecie di reato previste dalle convenzioni internazionali di contrasto al fenomeno del terrorismo, quale la Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo – dicembre 1999.
- (viii) Delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili introdotti dalla Legge 9 gennaio 2006, n. 7 che ha inserito nel D. Lgs. 231/01 l'art. 25-*quater*.1, ed in particolare, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* Codice Penale).
- (ix) Delitti contro la personalità individuale introdotti dalla Legge 11 agosto 2003, n. 228 che ha inserito nel D. Lgs. 231/01 l'art. 25-*quinqies*, ed in particolare:
- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 Codice Penale);
 - prostituzione minorile (art. 600-*bis* Codice Penale);
 - pornografia minorile (art. 600-*ter* Codice Penale);

- detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* Codice Penale);
 - pornografia virtuale (art. 600-*quater* 1 Codice Penale);
 - iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* Codice Penale);
 - tratta e commercio di schiavi (art. 601 Codice Penale);
 - alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 Codice Penale);
 - adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* Codice Penale).
- (x) Reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), richiamati all'art. 25-*sexies*, ed in particolare:
- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)
 - manipolazione del mercato (art. 185 TUF);
 - abuso di informazioni privilegiate (art. 187-*bis* TUF);
 - manipolazione del mercato (art. 187-*ter* TUF).
- (xi) Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro introdotti dall'art. 300 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, così come previsti dall'art. 25-*septies* del Decreto, ed in particolare:
- omicidio colposo (art. 589 Codice Penale);
 - lesioni personali colpose (art. 590 Codice Penale).
- (xii) Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio introdotti dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231, che ha inserito nel D. Lgs. 231/01 l'art. 25-*octies*, recentemente aggiornato con Legge del 15 dicembre 2014 n. 186 ed, in particolare:
- ricettazione (art. 648 Codice Penale);
 - riciclaggio (art. 648-*bis* Codice Penale);
 - impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* Codice Penale);
 - autoriciclaggio (art. 648-*ter* 1. Codice Penale).
- (xiii) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, introdotti dall'art. 15, comma 7, lett. c), della Legge 23 luglio 2009, n. 99, che ha inserito nel D. Lgs. 231/01 l'art. 25-*novies*, ed in particolare i reati previsti nelle seguenti disposizioni di legge:
- divulgazione di opere dell'ingegno attraverso rete telematica (art. 171, 1° comma, lett. a-*bis*), e 3° comma, Legge n. 633/1941);
 - reati in materia di *software* e banche dati (art. 171-*bis*, 1° e 2° comma, L. n. 633/1941);
 - reati in materia di opere dell'ingegno destinate ai circuiti radiotelevisivi e cinematografico oppure letterarie, scientifiche e didattiche (art. 171-*ter*, L. n. 633/1941);

-
- violazioni nei confronti della SIAE (art. 171-*septies*, L. n. 633/1941);
 - manomissione di apparati per la decodificazione di segnali audiovisivi ad accesso condizionato (art. 171-*octies*, L. n. 633/1941).

(xiv) Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria ex art. 377-*bis* Codice Penale, introdotto dall'art. 4 della Legge 3 agosto 2009 n. 116, che ha inserito nel D. Lgs. 231/01 l'art. 25-*decies*.

(xv) Reati transnazionali, introdotti dalla Legge 16 marzo 2006 n. 146, "*Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale*", che vengono di seguito elencati²:

- associazione a delinquere (art. 416 Codice Penale);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* Codice Penale);
- associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- favoreggiamento personale (art. 378 Codice Penale).

(xvi) In applicazione del D. Lgs. del 7 luglio 2011 n. 121 "Attivazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente", nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni, sono stati introdotti nel corpo del Decreto i reati ambientali all'art. 25-*undecies*.

Tali reati ambientali vengono qui di seguito specificati:

➤ *Reati previsti dal Codice Penale*

- inquinamento ambientale (art. 452-*bis* Codice Penale);
- disastro ambientale (art. 452-*quater* Codice Penale);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* Codice Penale);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* Codice Penale);

² In particolare, ai sensi dell'art. 3 della Legge 16 maggio 2006, n. 146, ricorre il carattere di transnazionalità quando: (i) il reato sia commesso in più di uno Stato, (ii) ovvero il reato sia commesso in un determinato Stato ma una parte significativa relativa alla sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo sia avvenuta in un altro Stato, (iii) ovvero il reato sia commesso in uno Stato e nel reato sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, (iv) ovvero il reato sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. Si noti che l'art. 5 della Decisione Quadro del Consiglio Europeo del 24 ottobre 2008 ha esteso agli enti la responsabilità amministrativa per i reati relativi alla partecipazione ad un'organizzazione criminale, come definiti dall'art. 2 della stessa Decisione Quadro, a prescindere dalla sussistenza del requisito della transnazionalità. Gli Stati membri devono adeguarsi a queste indicazioni entro l'11 maggio 2010.

- i delitti associativi aggravati ai sensi dell'art. 452-*octies* Codice Penale;
 - uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* Codice Penale);
 - distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* Codice Penale).
- *Reati previsti dal Codice dell'Ambiente di cui al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152*
- Sanzioni penali (art. 137):
 - scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (comma 2);
 - scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti (comma 3);
 - scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (comma 5, primo e secondo periodo);
 - violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (comma 11);
 - scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (comma 13).
 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256):
 - raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. a) e b));
 - realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, primo periodo);
 - realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 3, secondo periodo);
 - attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, comma 5);
 - deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6).
 - Bonifica dei siti (art. 257):
 - inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti

competenti (comma 1 e 2). La condotta di inquinamento di cui al comma 2 è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.

- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari e sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (artt. 258 e 260-*bis*):
 - predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, comma 4, secondo periodo);
 - predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-*bis*, comma 6);
 - trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (art. 260-*bis*, comma 6 e 7, secondo e terzo periodo);
 - trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-*bis*, comma 8, primo e secondo periodo). La condotta di cui al comma 8, secondo periodo, è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi.

- Traffico illecito di rifiuti e attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (artt. 259 e 260):
 - spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259, comma 1). La condotta è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi;
 - attività organizzate, mediante più operazioni e allestimento di mezzi e attività continuative, per il traffico illecito di rifiuti (art. 260). Delitto, caratterizzato da dolo specifico di ingiusto profitto e pluralità di condotte rilevanti (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti). La pena è aggravata in caso di rifiuti ad alta radioattività (comma 2).

- Sanzioni (art. 279):
 - violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (comma 5).

-
- *Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi*
 - Importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti); detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, comma 1 e 2 e art. 2, comma 1 e 2). Le condotte di cui agli artt. 1, comma 2, e 2, comma 2, sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa.
 - Falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, comma 1).
 - Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, comma 4).
 - *Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente*
 - Inquinamento dell'ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, comma 6).
 - *Reati previsti dal D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi*
 - Sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, comma 1 e 2).
 - Sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, comma 1 e 2). Le condotte di cui agli artt. 8, comma 2 e 9, comma 2 sono aggravate nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.
 - Il D.L. 10 dicembre 2013 n. 136, recante "Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10/12/2013 n. 289) è stato convertito nella Legge 6 febbraio 2014 n. 6 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8/2/2014 n. 32), in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. La combustione illecita di rifiuti (art.

256-*bis* D. Lgs. 152/06), non è stata inserita, in sede di conversione, nel "catalogo", contenuto all'interno del D. Lgs. 231/01, dei reati-presupposto generanti responsabilità amministrativa a carico dell'Ente.

Tuttavia, si è stabilito un "collegamento" con il "sistema" 231, sostituendo il comma terzo dell'art. 3 del decreto (che aveva introdotto l'art. 256-*bis*) e stabilendo che - nel caso di combustione illecita o deposito incontrollato commessi nell'ambito di un'attività di impresa o comunque di un'attività organizzata - ai titolari di impresa o responsabili dell'attività (comunque organizzata) "si applicano altresì le sanzioni previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231".

Infine il comma 1 dell'art. 2, D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 ha inserito all'art. 25-*duodecies* la fattispecie di "impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" ossia la fattispecie penale in cui il datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno (delitto di cui all'art. 22, comma 12-*bis*, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

PARTE SPECIALE

INTRODUZIONE

1. NORME DI COMPORTAMENTO GENERALE NELLE AREE A RISCHIO REATO

In linea generale e al fine di prevenire la commissione dei Reati contemplati all'interno del D. Lgs. 231/01, fermo restando quanto indicato nelle singole Parti Speciali, ai Soggetti Apicali e/o i Soggetti Sottoposti – nonché, più in generale, ai Destinatari – che svolgono la propria attività nell'ambito delle aree e funzioni a potenziale rischio di reato individuate nelle singole Parti Speciali, è fatto divieto di:

- (i) accordare vantaggi di qualsiasi natura (anche sotto forma di promesse di assunzione, affidamento di incarichi di consulenza, assegnazione di commesse etc.) in favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli enti pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati, nonché a beneficio di altri individui o entità giuridiche riconducibili alla sfera di interesse di questi ultimi;
- (ii) presentare dichiarazioni false o incomplete; omettere informazioni dovute ad organismi pubblici nazionali, internazionali o comunitari, anche in occasione od a seguito di verifiche ed ispezioni di qualunque tipo, al fine di:
 - conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, qualora ottenuti;
 - ottenere il rilascio di autorizzazioni, permessi e licenze;
 - ottenere l'attestazione dell'adempimento delle vigenti prescrizioni in materia di ambiente, salute e sicurezza sul lavoro, di protezione dei dati personali, di dazi e imposte doganali e più in generale di tutte le norme imperative applicabili alla Società, avuto riguardo all'attività dalla stessa svolta
 - ottenere esenzioni fiscali o versare imposte di importo inferiore a quello che sarebbe realmente stato dovuto se i dati o le dichiarazioni fossero state corrette o complete;
 - versare contributi inferiori a quelli realmente dovuti ovvero evitare la comminatoria di sanzioni per mancato adempimento delle vigenti prescrizioni normative in materia giuslavoristica, assistenziale e previdenziale;
- (iii) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali, internazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;

-
- (iv) effettuare prestazioni in favore dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti – nonché, più in generale, dei Destinatari – che non trovino riscontro o giustificazione alcuna nell’ambito del rapporto negoziale instaurato con tali soggetti;
 - (v) accordare e corrispondere in favore dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti – nonché, più in generale, dei Destinatari – alcuna utilità (somme di denaro, gratifiche, benefit, anticipi su salari etc.) al di fuori dei casi e degli importi contrattualmente pattuiti, e ciò anche in via indiretta attraverso:
 - il mancato controllo del rimborso delle spese di rappresentanza e delle note spese;
 - il mancato controllo delle attività connesse alla gestione della tesoreria;
 - il mancato controllo degli acquisti di beni e servizi e delle relative fatture;
 - il mancato controllo dei costi inseriti nel *budget* e nei piani di investimento e la mancata verifica dei relativi scostamenti;
 - (vi) esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare esponenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale;
 - (vii) alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico della Società, nonché della Pubblica Amministrazione e dei soggetti ad essa assimilati, manipolando o duplicando i dati in esso contenuti.

Essi devono:

- (viii) astenersi in generale dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte tali che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato riportate nelle singole Parti Speciali;
- (ix) astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nelle singole Parti Speciali, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi;
- (x) mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza, collaborazione e rispetto delle norme di legge, nonché dei regolamenti vigenti, nell’esecuzione di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, gestione delle scritture contabili e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un’informazione veritiera e corretta in merito alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- (xi) comunicare in forma scritta, al proprio responsabile e all’OdV, le eventuali omissioni, falsificazioni o irregolarità contabili delle quali venissero a conoscenza;

a questo proposito, ai Soggetti Apicali e ai Soggetti Sottoposti – nonché, più in generale, ai Destinatari – è fatto divieto, in particolare, di:

- a) fornire, redigere o trasmettere dati o documenti inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o non rispondenti alla realtà, tali da configurare una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- b) omettere di comunicare dati ed informazioni, espressamente richiesti dalla normativa vigente, aventi ad oggetto la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

Essi devono, infine:

- (xii) mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate all'acquisizione, elaborazione, gestione e comunicazione dei dati e delle informazioni destinate a consentire un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;

a questo proposito, ai Soggetti Apicali e ai Soggetti Sottoposti – nonché, più in generale, ai Destinatari – è fatto divieto, in particolare, di:

- a) alterare o, comunque, riportare in modo non corretto i dati e le informazioni destinati alla predisposizione e stesura dei documenti societari di natura patrimoniale, economica e finanziaria;
- b) illustrare dati ed informazioni in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione delle relative attività;

- (xiii) osservare rigorosamente tutte le norme poste a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale delle eventuali società partecipate, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;

a questo proposito, ai Soggetti Apicali e ai Soggetti Sottoposti – nonché, più in generale, ai Destinatari – è fatto divieto, in particolare, nelle eventuali società partecipate, di:

- a) far restituire conferimenti ai soci o far liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- b) far ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o da destinare per legge a riserva;
- c) far effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- d) far procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, facendo attribuire partecipazioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;

- (xiv) assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, al fine di evitare il configurarsi del reato di impedito controllo;
- (xv) mettere a disposizione dei soci e degli altri organi sociali tutta la documentazione sulla gestione della Società necessarie ad effettuare le attività di controllo loro legalmente attribuite;
- a questo proposito, ai Soggetti Apicali e ai Soggetti Sottoposti – nonché, più in generale, ai Destinatari – è fatto, in particolare, divieto di:
- a) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, o comunque ostacolino, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei soci e degli altri organi di controllo, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti.

2. I CONTROLLI

Il sistema dei controlli identificato dalla Società con riferimento alle Aree a Rischio di Reati individuate nelle singole Parti Speciali, si fonda:

- sulle Norme di Comportamento Generale, di cui al precedente paragrafo 1;
- sui Principi Generali di Controllo elencati nel seguito, e sui Principi Specifici di Comportamento richiamati all'interno delle singole Parti Speciali.

I PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

Tracciabilità

Al fine di assicurare l'adeguata tracciabilità dei processi operativi e decisionali nell'ambito delle Aree a Rischio Reato precedentemente indicate, tutti i Soggetti Apicali e/o Sottoposti, sono tenuti ad assicurare un'adeguata ricostruibilità *ex post* di ogni operazione effettuata.

Definizione dei poteri autorizzativi e di firma

Tutti i Soggetti Apicali e i Soggetti Sottoposti sono tenuti ad agire nel pieno rispetto del sistema di deleghe e poteri adottato dalla Società.

Segregazione dei compiti

Il sistema di attribuzione dei compiti della Società deve essere improntato al principio di segregazione dei poteri, in forza del quale ogni processo operativo o decisionale nell'ambito di

ciascuna delle Aree a Rischio Reato precedentemente indicate è posto in essere mediante la condivisione delle specifiche attività tra più soggetti, secondo le rispettive competenze.

Informazione e Formazione

Le comunicazioni devono avvenire secondo un efficiente sistema di flussi informativi a tutti i livelli gerarchico-funzionali. I soggetti operanti per la Società devono essere messi in grado di conoscere e comprendere, attraverso adeguate e pertinenti attività di formazione, le disposizioni finalizzate a prevenire i rischi di commissione dei Reati *ex D. Lgs. 231/01* ritenuti potenzialmente applicabili alla Società.

PARTE SPECIALE "A"

**Aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati *ex*
artt. 24, 25 e 25-*decies* del D. Lgs. 231/01**

1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE

Il concetto di Pubblica Amministrazione in diritto penale viene inteso in senso ampio, comprendendo anche, ma non esclusivamente, l'intera attività dello Stato e degli altri enti pubblici; pertanto, i reati contro la Pubblica Amministrazione perseguono fatti che impediscono o turbano il regolare svolgimento non solo dell'attività amministrativa in generale, ma anche di quella legislativa e giudiziaria.

I soggetti che rappresentano la Pubblica Amministrazione, ai fini del diritto penale, sono coloro che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio.

I soggetti che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio sono denominati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Il pubblico ufficiale è colui che può formare o manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione, ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si considerano pubblici ufficiali i membri delle amministrazioni statali e territoriali, i membri delle amministrazioni sovranazionali (ad esempio dell'Unione Europea), i NAS, i membri delle Autorità di Vigilanza, i membri delle Forze dell'Ordine e della Guardia di Finanza, i membri delle Camere di Commercio, gli amministratori di enti pubblici economici, i membri delle Commissioni Edilizie, i giudici, gli ufficiali giudiziari, gli organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia (ad esempio, i curatori fallimentari).

L'incaricato di pubblico servizio svolge, invece, le attività attinenti la cura di interessi pubblici o il soddisfacimento di bisogni di interesse generale, assoggettate alla vigilanza di un'autorità pubblica.

La giurisprudenza ha chiarito che l'inquadramento burocratico del soggetto nella struttura di un ente pubblico non costituisce criterio per riconoscere la qualifica di incaricato di pubblico servizio, poiché ciò che rileva è l'attività in concreto svolta dal soggetto. Pertanto, anche un privato o il dipendente di una società privata può essere qualificato quale incaricato di pubblico servizio quando svolge attività finalizzate al perseguimento di uno scopo pubblico e alla tutela di un interesse pubblico.

A titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere considerati incaricati di pubblico servizio i dipendenti del SSN, gli addetti all'ufficio cassa di un ente pubblico, i dipendenti di enti ospedalieri, dell'ASL, dell'INAIL, dell'INPS.

Obiettivo della presente Parte Speciale è far sì che, al fine di impedire il verificarsi dei reati contemplati negli artt. 24, 25 e 25-*decies* del D. Lgs. 231/01 e ritenuti rilevanti per Be S.p.A., i Soggetti Apicali e/o Sottoposti – nonché, più in generale, i Destinatari – adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto nel Modello, contenente l'insieme dei diritti, doveri e responsabilità finalizzati ad agire in modo professionale e corretto e nel pieno rispetto della legge.

In particolare, nel prosieguo del presente documento, si procederà a:

fornire i principi generali che i Soggetti Apicali e/o Sottoposti – nonché, più in generale, i Destinatari – sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione della presente Parte Speciale;

- fornire all'OdV ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso interagiscono, gli strumenti per effettuare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

2. LE FATTISPECIE DI REATO PREVISTE NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La presente Parte Speciale riguarda i reati previsti dagli artt. 24, 25 e 25-*decies* del D. Lgs. 231/01 (di seguito, per brevità, i "Reati contro la Pubblica Amministrazione") ed, in particolare, i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti che intrattengono, in via diretta od indiretta, contatti e rapporti di natura contrattuale e non con la Pubblica Amministrazione (di seguito anche "P.A.") e con i soggetti ad essa assimilati.

Di seguito, l'elencazione dei Reati contro la Pubblica Amministrazione:

- malversazione a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 316-bis Codice Penale);
- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 316-*ter* Codice Penale);
- truffa aggravata in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 Codice Penale);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* Codice Penale);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-*ter* Codice Penale);
- concussione (art. 317 Codice Penale);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 Codice Penale);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 Codice Penale);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* Codice Penale);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* Codice Penale, introdotto dalla Legge "Anticorruzione" n.190 del 6.11.2012);
- istigazione alla corruzione (art. 322 Codice Penale);
- corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio (art. 320 Codice Penale);
- peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* Codice Penale);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-*bis* Codice Penale).

3. LE SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE AGLI ARTICOLI 24, 25 E 25-DECIES DEL D. LGS. 231/01

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste, in particolare, agli artt. 24, 25 e 25-*decies* del D. Lgs. 231/01, con riferimento ai soli reati ritenuti rilevanti per la Società, elencati nell'Allegato A.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
<ul style="list-style-type: none"> - Truffa commessa ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2 n. 1, Codice Penale); - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-<i>bis</i>, Codice Penale); - Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte di un ente pubblico (art. 316-<i>ter</i>, Codice Penale). 	<p>Fino a 500 quote;</p> <p>Da 200 a 600 quote se profitto di rilevante entità, ovvero se il danno derivato è di particolare gravità.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere un pubblico servizio; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<ul style="list-style-type: none"> - corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318, Codice Penale); - Istigazione alla corruzione (art. 322, commi 1 e 3, Codice Penale); - Pene per il corruttore (art. 321, Codice Penale). 	<p>Fino a 200 quote (anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli artt. 320 e 322-<i>bis</i>, Codice Penale).</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319, Codice Penale); - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-<i>ter</i>, comma 1, Codice Penale); - Pene per il corruttore (321, Codice Penale); - Istigazione alla corruzione (ipotesi di cui all'art. 322, commi 2 e 4, Codice Penale). 	<p>Da 200 a 600 quote (anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli artt. 320 e 322-<i>bis</i>, Codice Penale).</p>	<p>Per un periodo non inferiore a un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio delle attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le

		prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<ul style="list-style-type: none"> - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319, Codice Penale) aggravata ex art. 319-<i>bis</i> Codice Penale, quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità; - Corruzione in atti giudiziari se dal fatto deriva ingiusta condanna (art. 319-<i>ter</i>, comma 2, Codice Penale); - Pene per il corruttore (art. 321, Codice Penale); - Concussione (art. 317, Codice Penale); - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-<i>quater</i>, Codice Penale). 	Da 300 a 800 quote (anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli artt. 320 e 322- <i>bis</i> , Codice Penale).	Per un periodo non inferiore a un anno: - l'interdizione dall'esercizio della attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<ul style="list-style-type: none"> - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-<i>bis</i>, Codice Penale) 	Fino a 500 quote.	

4. LE AREE A POTENZIALE RISCHIO REATO

Omissis

5. COMPITI DELL'ODV E FLUSSI INFORMATIVI

Omissis

ALLEGATO A

Viene di seguito riportato il testo delle disposizioni del Codice Penale, richiamate dagli artt. 24, 25 e 25-*decies* del D. Lgs. 231/01 e ritenute rilevanti per Be S.p.A., unitamente ad un breve commento delle singole fattispecie e all'esemplificazione delle possibili modalità di commissione di tali reati.

(i) Truffa aggravata a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 Codice Penale)

<< Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;

2-bis. se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante>>.

Il reato di truffa sopra riportato appartiene al novero dei Delitti contro il Patrimonio, punibili indipendentemente dalla circostanza che il soggetto leso o tratto in inganno sia lo Stato od altro Ente Pubblico. Si tratta della principale figura di delitto contro il patrimonio compiuto mediante la frode.

Ai fini della responsabilità amministrativa degli Enti prevista dal Decreto, in relazione al reato di cui all'articolo in commento, è necessario che tale delitto sia posto in essere dai soggetti apicali e/o dai soggetti sottoposti, ai danni dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea. Tale reato può realizzarsi quando, ad esempio, nella predisposizione di documenti o dati da trasmettere agli enti pubblici competenti in materia tributaria, previdenziale e/o assistenziale, si forniscano informazioni non veritiere od incomplete supportate da artifici e raggiri, al fine di ottenere un ingiusto profitto per la Società o il versamento di imposte/contributi inferiori a quelli realmente dovuti.

Il reato si perfeziona con l'effettivo conseguimento del bene da parte del reo e la definitiva perdita di esso da parte del soggetto passivo; tuttavia anche il tentativo è pienamente configurabile nel reato *de quo* ed è, quindi, costituito dalla possibilità di indurre in errore un soggetto dotato di media intelligenza attraverso i raggiri in astratto idonei allo scopo.

L'elemento psicologico del delitto di truffa è costituito dal **dolo generico, diretto o indiretto**: perché sia configurabile il reato è necessario che l'agente, oltre a volere la sua azione, voglia anche l'inganno della vittima come conseguenza dell'azione stessa, nonché il danno e il profitto a cui il raggio è diretto.

(ii) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* Codice Penale)

<<La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee>>.

(iii) Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter* Codice Penale)

<< Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito>>.

Sul rapporto tra le due fattispecie delittuose di cui sopra, sub (ii) e (iii), la giurisprudenza, ha statuito la natura sussidiaria dell'art. 316-*ter* Codice Penale, rispetto all'art. 640 *bis* Codice Penale. Con la previsione dell'art. 316-*ter* Codice Penale «il legislatore ha delineato una ben precisa condotta illecita, l'ha definita quale reato nei casi di indebita percezione di somme più elevate, punendola con una pena definitiva; l'ha degradata a violazione amministrativa per i casi più lievi». Ci si è inoltre soffermati sulla clausola di riserva prevista dall'art. 316-*ter* Codice Penale («salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-*bis*, Codice Penale»), cercando di enucleare la seguente *ratio*: «è probabile che il legislatore abbia inteso porsi in quella fascia di ardua definizione aprioristica cui la mera ostentazione di documenti o il mero silenzio (omissione di informazioni) possono non configurare artificio o raggio; è altrettanto probabile, tuttavia, che così facendo si è piuttosto indebolito il campo della tutela degli interessi finanziari pubblici, anche comunitari».

(iv) Corruzione:

- art. 318 Codice Penale (Corruzione impropria)

<<Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni>>.

Gli interessi tutelati dal reato di corruzione per l'esercizio della funzione (corruzione impropria) sono costituiti dall'imparzialità, dalla correttezza e dal buon funzionamento della Pubblica Amministrazione. Si tratta di tutti gli interessi individuati all'art. 97 della Costituzione. A questi beni-interessi se ne aggiungono altri che risultano di matrice comune ad altri reati contro la Pubblica Amministrazione: prestigio, decoro degli uffici pubblici, fedeltà, segretezza, obbedienza, onestà e rettitudine dei dipendenti pubblici nei confronti dell'Amministrazione pubblica in generale.

Il delitto in esame può essere realizzato solo dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio o da chi promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità. Il soggetto passivo è sempre lo Stato o il diverso Ente Pubblico per il quale il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio svolgono le proprie funzioni.

La condotta è "a forma libera" (non è tipizzata dalla legge) e si perfeziona con l'esecuzione dell'azione antigiuridica. Non è necessario che venga posto in essere un formale atto amministrativo, legislativo o giudiziario: occorre che riguardi un comportamento, sia pure materiale, relativo all'ufficio o servizio del funzionario, dirigente o impiegato. Di conseguenza è sufficiente che l'agente si trovi, per ragioni del suo ufficio, nella possibilità di compiere l'atto criminoso per il quale ha accettato la retribuzione, l'utilità o la promessa non dovute. Il delitto di corruzione per un atto d'ufficio si perfeziona alternativamente o con l'accettazione della promessa o col ricevimento dell'utilità promessa.

Sotto il profilo psicologico, il reato richiede il **dolo specifico** per la fattispecie della corruzione impropria antecedente mentre, invece, richiede il **dolo generico** per la fattispecie della corruzione impropria susseguente. Il dolo dell'ultima tipologia di corruzione è generico poiché consiste nella volontà del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio di ricevere per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, un'indebita retribuzione. Nella corruzione impropria antecedente il dolo è specifico perché c'è una finalizzazione necessaria del comportamento del pubblico ufficiale rappresentata dal fatto di ricevere il denaro o altra utilità per compiere un atto del suo ufficio.

- art. 319 Codice Penale (Corruzione propria)

<<Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.>>³.

- art. 319-ter Codice Penale (Corruzione in atti giudiziari)

³ A questo proposito, vale la pena di riportare quanto prevede l'articolo 319-bis Codice Penale (Circostanze Aggravanti) espressamente richiamato dall'articolo 25, 3° comma del D. Lgs. 231/01 in forza del quale "La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene".

<<Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni>>.

I reati di corruzione impropria e propria (artt. 318 e 319 Codice Penale, sopra riportati) si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio⁴ si faccia dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio ovvero per compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio.

I reati di corruzione impropria o propria si configurano altresì nel caso in cui l'indebita offerta o promessa sia formulata con riferimento ad atti - conformi o contrari ai doveri d'ufficio - già compiuti dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio. Ad esempio, sussiste la commissione dei reati in questione quando il pubblico ufficiale, dietro corrispettivo, velocizza o abbia velocizzato una pratica, la cui evasione è di propria competenza (corruzione impropria), oppure quando ometta o attenui l'irrogazione di sanzioni conseguenti ad eventuali rilievi (corruzione propria per un atto contrario ai propri doveri d'ufficio).

Per quanto riguarda il reato di corruzione in atti giudiziari di cui all'art. 319-ter Codice Penale sopra riportato, esso si configura nel caso in cui taluno offra o prometta ad un pubblico ufficiale⁵ denaro o altra utilità per compiere o aver compiuto, omettere o aver omesso, ritardare o aver ritardato atti del suo ufficio ovvero per compiere o aver compiuto atti contrari ai suoi doveri di ufficio: tutto ciò allo scopo precipuo di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Potrà dunque essere chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 319-ter Codice Penale il Soggetto Apicale che, ad esempio, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario) al fine di ottenere la positiva definizione di un procedimento giudiziario.

Per le finalità e gli scopi perseguiti dal presente Modello, l'esposizione delle fattispecie di reato di corruzione sopra operata non sarebbe completa ed esaustiva, se non venissero riportate di seguito le disposizioni contenute nel Codice Penale relative alla conseguenze negative per il corruttore del pubblico ufficiale e dell'incaricato del pubblico servizio.

A questo proposito, l'art. 321 Codice Penale (Pene per il corruttore) prevede espressamente che: *"Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318 (Corruzione Impropria), nell'articolo 319 (Corruzione Propria), nell'articolo 319-bis (Circostanze Aggravanti: v. precedente nota*

⁴ Per quanto riguarda l'applicabilità anche agli incaricati di un pubblico servizio delle fattispecie delittuose previste agli articoli 318 e 319 Codice Penale vale la pena di riportare di seguito quanto statuito dall'articolo 320 Codice Penale, espressamente richiamato all'articolo 25, 4° comma, del D. Lgs. 231/01: *"Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo".*

⁵ L'esclusione dell'applicabilità di tale fattispecie di reato agli incaricati di pubblico servizio sembra pacifica considerato che l'articolo 320 nel richiamo delle ipotesi di corruzione poste in essere dall'incaricato di pubblico servizio si limita a citare gli articoli 318 e 319 Codice Penale e, viceversa, non ricomprende l'articolo 319-ter Codice Penale.

3), *nell'articolo 319-ter* (Corruzione in atti giudiziari), e *nell'articolo 320* (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) *in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità'*. Inoltre, secondo quanto previsto all'art. 322 Codice Penale, (Istigazione alla corruzione): *"Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.*

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319'.

Sotto il profilo delle finalità contemplate dal D. Lgs. 231/01, è ravvisabile una responsabilità dell'Ente nell'ipotesi in cui i Soggetti Apicali o Soggetti Sottoposti offrano o promettano ad un pubblico ufficiale od ad un incaricato di pubblico servizio⁶ denaro o altra utilità per compiere o aver compiuto, omettere o aver omesso, ritardare o aver ritardato atti del suo ufficio ovvero per compiere o aver compiuto atti contrari ai suoi doveri di ufficio e dalla commissione di uno di tali reati sia derivato all'Ente un interesse o un vantaggio.

Qualora, viceversa, i Soggetti Apicali o Soggetti Sottoposti abbiano tentato di corrompere il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, ma questi ultimi non abbiano accettato la promessa o la dazione di denaro o di altra utilità (art. 321, 1° e 2° comma, Codice Penale), ai fini della punibilità dell'Ente sotto il profilo del D. Lgs. 231/01, occorrerà verificare concretamente se, ciononostante, derivi a tale soggetto giuridico un interesse od un vantaggio.

A completamento dell'esame del reato di corruzione previsto dall'art. 25 del Decreto vale la pena rilevare che il corruttore o l'istigatore alla corruzione soggiace alle medesime pene indicate agli artt. 321 e 322 Codice Penale sopra riportati, qualora il denaro o l'utilità siano offerti o promessi:

- a) *<<ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*

⁶ L'esclusione dell'applicabilità di tale fattispecie di reato agli incaricati di pubblico servizio sembra tuttavia pacifica considerato che l'articolo 320 (v. precedente nota 5), nel richiamo delle ipotesi di corruzione poste in essere dall'incaricato di pubblico servizio, si limita a citare gli articoli 318 e 319 Codice Penale e, viceversa, non ricomprende l'articolo 319-ter.

- b) *ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- c) *alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
- d) *ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*
- e) *a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio⁷;*
- f) *a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali⁸.*

Ne consegue, pertanto, che, ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente prevista dal D. Lgs. 231/01, rileva la condotta dei soggetti apicali o soggetti sottoposti non solo nei confronti dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio dello Stato italiano, bensì, anche nei confronti dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio delle Comunità Europee, degli Stati membri, degli Stati esteri e delle organizzazioni pubbliche internazionali.

(v) Concussione (art. 317 Codice Penale)

<<Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni>>.

La concussione è delitto proprio: soggetto attivo ne è il pubblico ufficiale e anche l'incaricato di un pubblico servizio.

Per quanto concerne la condotta, un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio risponde di concussione tutte le volte che, abusando dei propri poteri o della propria qualità, costringe taluno a dargli o a promettergli, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuta.

Una caratteristica concettuale della concussione (che la distingue, ad es., da un peculato mediante profitto dell'errore altrui, e che non necessariamente si rinviene nella corruzione

⁷ Così testualmente: articolo 322-*bis*, 1° comma, Codice Penale.

⁸ Così testualmente: articolo 322-*bis*, 2° comma, n. 2, Codice Penale.

passiva) è che l'iniziativa della vicenda deve giacere nelle mani del pubblico agente. Ciò significa semplicemente che la vicenda di concussione si deve svolgere secondo una direzione causale, e scansione temporale, ben precisa: la condotta abusiva del pubblico agente deve essere causa del fatto che il privato si determini (una delle ragioni per cui questi si motivi) a dargli o a promettergli l'indebito; perché ci sia concussione, occorre cioè che prima il pubblico agente abusi dei suoi poteri o della sua qualità, e che poi il privato gli dia o gli prometta l'indebito; deve essere insomma proprio la condotta intenzionale del pubblico agente a far sì che il privato sia costretto o indotto a dare o a promettere.

Per quanto concerne l'evento del reato invece, è necessario che il pubblico agente, con la propria condotta, ponga intenzionalmente il concusso davanti ad una scelta tra due mali: dare o promettere l'indebito, oppure subire le prevedibili conseguenze negative della condotta alternativa che il mittente prospetta di tenere, o di non smettere di tenere.

Il privato è costretto a dare o a promettere l'indebito - e quindi, sotto questo profilo, si consuma un fatto di concussione - tutte le volte che egli giudichi la realizzazione di questa condotta il male minore; tutte le volte quindi che egli, che pure non avrebbe alcun desiderio di dare o promettere l'indebito al pubblico ufficiale, preferisca farlo, pur di evitare le conseguenze derivanti da un certo esercizio dei poteri da parte del pubblico ufficiale.

La condotta che il concusso è costretto (o indotto) a compiere (dare o promettere l'indebito al pubblico agente) ha sostanzialmente la stessa struttura di quella di corruzione attiva. La promessa è condotta a struttura unilaterale, che consiste nella manifestazione della volontà di fare qualcosa in futuro. Come condotta del concusso, la promessa è sempre promessa di dare in futuro denaro o altra utilità indebita.

Il dolo di concussione consiste quindi, genericamente, nella volontà di creare, abusando della qualità o dei poteri, una situazione oggettiva, o l'apparenza di una situazione oggettiva, che contribuisca a far sì che il concusso decida di dare al concussore l'indebito da questi, esplicitamente o larvamente, richiesto.

Il delitto di concussione si consuma nel momento della promessa o in quello dell'offerta da parte del privato. A differenza di quanto accade per la corruzione (v. *sub* art. 318 Codice Penale), però, qui non occorre che la promessa o l'offerta del privato (che pure sono condotte recettizie) giungano a conoscenza del pubblico agente (del terzo beneficiario, o dell'intermediario di cui il concussore si sia eventualmente servito): l'evento del reato, infatti, consiste in tal caso, non tanto nella stipulazione di un patto illecito, e quindi non tanto nel fatto che si perfezioni il consenso bilaterale, quanto nel fatto che il privato sia costretto o indotto a offrire o a promettere qualcosa; il reato si consuma nel momento stesso in cui, per effetto della costrizione o dell'induzione, il privato formula la promessa oppure mette l'utilità a disposizione del pubblico agente: già in questo momento si può dire che la costrizione o l'induzione abbiano avuto successo, e che quindi si sia consumato il reato.

(vi) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-*bis* Codice Penale)

<<Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni>>.

Il bene giuridico tutelato è rappresentato dall'interesse alla genuinità della prova, così come dal corretto svolgimento dell'amministrazione della giustizia. Più in particolare, il legislatore ha voluto reprimere tutte quelle condotte in grado di creare influenze esterne per turbare la ricerca della verità nel processo.

L'elemento psicologico del reato è rappresentato dal dolo specifico, inteso come la coscienza e la volontà del fatto tipico, con l'ulteriore scopo di indurre taluno a comportarsi in un determinato modo.

La fattispecie incriminatrice ha anche una natura sussidiaria in quanto trova applicazione soltanto quando il fatto non è riconducibile ad un'altra figura criminosa.

Inoltre, l'elemento oggettivo del reato è rappresentato da una condotta che consiste nell'uso della violenza o minaccia oppure nella promessa del denaro o altra utilità al fine delineato e descritto dalla disposizione in oggetto.

Nella fattispecie assume un ruolo decisivo la qualità soggettiva di "persona chiamata" dinanzi all'autorità giudiziaria, trattandosi di un reato proprio con riferimento al destinatario della condotta, realizzabile solo in quanto tale soggetto, nei cui confronti non grava l'obbligo di rispondere, sia in grado di rendere dichiarazioni utilizzabili nel procedimento, espressione intesa in senso ampio.

La soggettività procedimentale della persona indotta diviene condizione necessaria per l'ipotizzabilità stessa della fattispecie entro la quale vanno inclusi - ma senza alcuna pretesa di esaustività - le persone dell'imputato, del coimputato e dell'imputato in reato connesso, che rendano dichiarazioni sul fatto altrui.

Tale reato assume rilevanza anche se commesso a livello "transnazionale" ai sensi dell'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale.

A tal riguardo giova sottolineare che ai sensi dell'art. 3 della suddetta legge si considera "transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato; ovvero
- sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; ovvero

-
- sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; ovvero
 - sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

(vii) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* Codice Penale)

<<Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni>>.

Con riferimento ai tratti più significativi del delitto di induzione indebita si segnala quanto segue:

- l'introduzione della nuova figura di reato di induzione indebita è frutto della scelta di scindere l'originaria figura della concussione (per costrizione e per induzione) in due delitti autonomi: il primo, consumato con condotte di costrizione, è ancora punito *sub* art. 317, Codice Penale;
- il secondo, commesso con condotte di induzione, è fattispecie autonoma di cui al nuovo art. 319-*quater* Codice Penale.

In entrambi i casi si richiede, come nella disciplina previgente dell'art. 317 Codice Penale, che il soggetto attivo abusi della proprie qualità o poteri.

La fattispecie di induzione indebita può essere commessa, *ex art.* 319-*quater* Codice Penale, tanto dal pubblico ufficiale, quanto dall'incaricato di pubblico servizio, senza variazione della pena. La fattispecie di cui al 1° co. si presenta come sussidiaria rispetto ad altre ipotesi criminose, stante la clausola di riserva per cui l'art. 319-*quater* Codice Penale trova applicazione "salvo che il fatto costituisca più grave reato".

La condotta del pubblico ufficiale che prospetti conseguenze sfavorevoli derivanti dall'applicazione della legge, al fine di ricevere un pagamento o la promessa indebita di denaro o altra utilità, integra la fattispecie incriminatrice di natura residuale di cui all'art. 319-*quater* e non anche quella contemplata dall'art. 317 Codice Penale. Trattasi, in realtà, pur sempre della prospettiva di un male, ma nell'ipotesi di cui all'art. 319-*quater* Codice Penale questo non è ingiusto ed anzi il soggetto che lo dovrebbe legittimamente subire mira ad evitarlo, consentendo l'indebita richiesta. La distinzione tra le due ipotesi delittuose, pertanto, non attiene all'intensità psicologica della pressione esercitata, bensì alla qualità di tale pressione, ovvero minaccia o meno in senso giuridico.

PARTE SPECIALE "B"

Aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter D. Lgs. 231/01) e reati transnazionali (di cui all'art. 10 della Legge 16/03/2006, n. 146)

1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE

L'art. 10 della Legge 146 del 2006, di ratifica ed esecuzione in Italia della Convenzione e dei Protocolli contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 (nota come "Convenzione di Palermo"), ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti in relazione a determinate ipotesi di "reato transnazionale". Si definisce transnazionale "il reato, punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato", con l'ulteriore condizione che sussista almeno uno dei seguenti requisiti:

- (i) "sia commesso in più di uno Stato";
- (ii) "sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato";
- (iii) "sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato";
- (iv) "sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato".

La ratifica della convenzione e dei suoi protocolli ha offerto l'occasione per includere numerosi nuovi reati al catalogo dei cc.dd. reati presupposto *ex D. Lgs. 231/01*.

L'art. 2, co. 29, della Legge 15 luglio 2009 n. 94 ha introdotto all'art. 24-*ter* del D. Lgs. 231/01 la responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati di criminalità organizzata (c.d. "delitti associativi").

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello, come definiti nella Parte Generale, coinvolti in attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione, a livello nazionale e/o transnazionale, di uno dei reati di criminalità organizzata.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che, al fine di limitare il rischio circa il verificarsi dei Reati Transnazionali e di Criminalità Organizzata, i Soggetti Apicali, i Soggetti Sottoposti – nonché, più in generale, i Destinatari – adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto, nonché a quanto previsto nel Modello contenente l'insieme dei diritti, doveri e responsabilità che devono essere rispettati da parte dei destinatari della presente Parte Speciale, al fine di agire in modo professionale e corretto e nel pieno rispetto della legge.

In particolare, nel prosieguo della presente Parte Speciale, si procederà a:

- fornire i principi generali che i Soggetti Apicali, i Soggetti Sottoposti – nonché, più in generale, i Destinatari – sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del presente Modello;
- fornire all'OdV ed ai responsabili delle altre unità operative che con lo stesso interagiscono gli strumenti per effettuare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

2. LE FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DALL'ARTICOLO 24-TER EX D.LGS. 231/01 E REATI TRANSAZIONALI

Si elencano qui di seguito le singole fattispecie di reato di criminalità organizzata di cui all'art. 24-ter del D. Lgs. 231/01 e di reati commessi con modalità transnazionale (per i quali l'art. 10 della Legge 26/03/2006, n. 146 e sue successive modifiche ha previsto la responsabilità amministrativa degli enti) per le quali prevedono una responsabilità della Società nei casi in cui tali reati e tali illeciti amministrativi siano stati compiuti nell'interesse o a vantaggio della Società stessa:

- associazione per delinquere (art. 416 Codice Penale);
- associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12, D. Lgs. 286/1998 (art. 416, 6° comma, Codice Penale);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* Codice Penale);
- delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* Codice Penale per le associazioni di tipo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni;
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* Codice Penale);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 Codice Penale);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, 2° comma, lett. a), n. 5, Codice Penale).

I reati che, qualora fossero transnazionali, implicherebbero una responsabilità amministrativa l'ente sono:

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* Codice Penale);
- favoreggiamento personale (art. 378 Codice Penale);
- associazione per delinquere (art. 416 Codice Penale);
- associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-*bis* Codice Penale);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 09/10/1990, n. 309);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater*, D.P.R. 23/01/1973, n. 43);
- traffico di migranti, per i delitti di cui all'art. 12, co. 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25/07/1998, n. 286.

Nell'Allegato B) alla presente Parte Speciale viene riportato il testo delle disposizioni richiamate dall'art. 24-ter D. Lgs. 231/01 e dall'art. 10 Legge 26/03/2006, n. 146 e sue successive modifiche che, in considerazione dell'attività svolta, sono state ritenute rilevanti per la Società, unitamente ad un breve commento e all'esemplificazione delle possibili modalità di commissione di tali reati.

3. LE SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE AI REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA E TRANSNAZIONALI

Con riferimento ai reati descritti nell'Allegato B), si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle relative sanzioni previste a carico della Società qualora, per effetto della loro commissione da parte dei Soggetti Apicali, dei Soggetti Sottoposti – nonché, più in generale, dei Destinatari – derivi a quest'ultima un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
<ul style="list-style-type: none"> - Associazione per delinquere (art. 416 Codice Penale); - Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis Codice Penale). <p style="text-align: center;">* * *</p>	<p>Da 400 a 1000 quote;</p> <p style="text-align: center;">* * *</p>	<p>Si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 (D. Lgs. 231/01), per una durata non superiore a un anno.</p> <p style="text-align: center;">DI SEGUITO LE SANZIONI INTERDITTIVE EX 2° COMMA ART. 9, D. LGS. 231/01:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi - il divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p style="text-align: center;">* * *</p>
<p style="text-align: center;">* * *</p> <ul style="list-style-type: none"> - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis Codice Penale); - Favoreggiamento personale (art. 378 Codice Penale). 	<p>Fino a 500 quote;</p>	<p>Nessuna.</p>

4. LE AREE A POTENZIALE RISCHIO REATO

Omissis

5. COMPITI DELL'ODV E FLUSSI INFORMATIVI

Omissis

ALLEGATO B

Viene di seguito riportato il testo delle disposizioni richiamate dagli artt. 24-*ter* del D. Lgs. 231/01 e dall'art. 10 della Legge 26/03/2006, n. 146 e sue successive modifiche, ritenute rilevanti per Be S.p.A., unitamente ad un breve commento delle singole fattispecie.

(i) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* Codice Penale)

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni».

Il bene giuridico tutelato è rappresentato dall'interesse alla genuinità della prova, così come dal corretto svolgimento dell'amministrazione della giustizia. Più in particolare, il legislatore ha voluto reprimere tutte quelle condotte in grado di creare influenze esterne per turbare la ricerca della verità nel processo.

L'elemento psicologico del reato è rappresentato dal dolo specifico, inteso come la coscienza e la volontà del fatto tipico, con l'ulteriore scopo di indurre taluno a comportarsi in un determinato modo.

La fattispecie incriminatrice ha anche una natura sussidiaria in quanto trova applicazione soltanto quando il fatto non è riconducibile ad un'altra figura criminosa.

Inoltre, l'elemento oggettivo del reato è rappresentato da una condotta che consiste nell'uso della violenza o minaccia oppure nella promessa del denaro o altra utilità al fine delineato e descritto dalla disposizione in oggetto.

Nella fattispecie assume un ruolo decisivo la qualità soggettiva di "persona chiamata" dinanzi all'autorità giudiziaria, trattandosi di un reato proprio con riferimento al destinatario della condotta,

realizzabile solo in quanto tale soggetto, nei cui confronti non grava l'obbligo di rispondere, sia in grado di rendere dichiarazioni utilizzabili nel procedimento, espressione intesa in senso ampio.

La soggettività procedimentale della persona indotta diviene condizione necessaria per l'ipotizzabilità stessa della fattispecie entro la quale vanno inclusi - ma senza alcuna pretesa di esaustività - le persone dell'imputato, del coimputato e dell'imputato in reato connesso, che rendano dichiarazioni sul fatto altrui.

(ii) Favoreggiamento personale (art. 378 Codice Penale)

<<Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'art. 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto>>.

Il favoreggiamento personale è reato comune, in quanto può essere commesso da chiunque. L'art. 378, 1° comma, descrive la condotta di favoreggiamento come l'aiuto che interviene dopo che fu commesso un delitto del tipo di quelli ivi descritti; al 4° co., peraltro, si specifica che le disposizioni del medesimo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

La condotta, nel delitto di favoreggiamento personale, consiste nell'aiutare taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

Il delitto di favoreggiamento personale è punibile a titolo di dolo generico; è necessario che l'agente abbia voluto consapevolmente aiutare taluno ad eludere le investigazioni dell'autorità o a sottrarsi alle ricerche.

(iii) Associazione per delinquere (art. 416 Codice Penale)

<<Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma>>.

Il reato viene indicato come reato di pericolo concreto. Ai fini della sua configurabilità, è necessaria la predisposizione di un'organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte di singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare nel tempo per l'attuazione del programma criminoso comune.

L'associazione per delinquere è un reato plurisoggettivo necessario, permanente. Trattasi altresì di delitto a dolo specifico caratterizzato, oltre che dalla volontarietà della condotta associativa, dall'ulteriore finalità di commettere dei delitti (non rilevano dunque scopi meramente antisociali o immorali), i quali, per ragioni logiche, non potranno che essere dolosi. Occorre inoltre la consapevolezza che almeno due altre persone condividono il medesimo scopo, anche se non è necessario che i fatti programmati dai vari partecipanti siano i medesimi, né che costoro si conoscano tra loro, nonché, per i concorrenti qualificati, la consapevolezza della qualifica.

(iv) Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-*bis* Codice Penale)

<< Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per

realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso>>.

Non diversamente dall'associazione per delinquere comune, anche l'associazione mafiosa postula il requisito dell'organizzazione, nel senso che è necessaria l'esistenza stabile e permanente di una struttura capace di perpetuarsi nel tempo, sì da essere del tutto autonoma rispetto all'attività preparatoria ed esecutiva dei delitti/fine, nonché idonea a realizzare gli obiettivi criminosi delineati dalla norma.

La forza intimidatrice del vincolo associativo è al contempo strumento primario per l'affermarsi della mafia nel contesto storico/sociale e requisito fondamentale della fattispecie, che ne fa una figura speciale rispetto all'associazione per delinquere comune: requisito aggiuntivo e non sostitutivo della struttura organizzativa che caratterizza anche l'associazione per delinquere comune. Con tale requisito va intesa la intrinseca idoneità di un aggregato umano di incutere paura nei terzi in ragione del già sperimentato esercizio della coazione. L'accento va posto sia sul termine "forza", che rivela il profilo di un potere che si dispiega in modo arbitrario, sia sul termine "intimidazione", che evoca l'aura di timore ingenerato in un novero indeterminato di soggetti dall'incombere di tale potere.

L'art. 416-*bis* Codice Penale contempla due autonome figure criminose, la prima concernente chi "fa parte" di un'associazione di tipo mafioso (1° co.); la seconda coloro che "promuovono", "dirigono", o "organizzano" l'associazione (2° co.).

PARTE SPECIALE "C"

Aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati di cui all'art. 25-ter D. Lgs. 231/01 ed i reati ed illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dal TUF, e di cui all'art. 25-sexies del D. Lgs. 231/01

1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce, tra l'altro, alle fattispecie di reato espressamente richiamate dall'art. 25-*ter*, introdotto dal D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, e successive modifiche e integrazioni introdotte sia dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262, sia dalla Legge "Anticorruzione" n.190 del 6.11.2012 e recentemente dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69 (di seguito anche "Reati Societari") ed, in particolare, si riferisce ai comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti che intervengono nelle attività relative alla formazione del bilancio e alla definizione di tutte le comunicazioni sociali previste dalla legge.

La presente Parte Speciale si riferisce altresì ai reati e agli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, previsti dalla parte V, titolo *bis* 1 del testo unico di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche TUF) (di seguito anche "Reati di *Market Abuse*").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che, al fine di limitare il rischio circa il verificarsi dei Reati Societari, i Soggetti Apicali, i Soggetti Sottoposti – nonché, più in generale, i Destinatari – adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto, nonché a quanto previsto nel Modello contenente l'insieme dei diritti, doveri e responsabilità che devono essere rispettati da parte dei destinatari della presente Parte Speciale al fine di agire in modo professionale e corretto e nel pieno rispetto della legge.

In particolare, nel prosieguo della presente Parte Speciale, si procederà a:

- fornire i principi generali che i Soggetti Apicali, i Soggetti Sottoposti – nonché, più in generale, i Destinatari – sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del presente Modello;
- fornire all'OdV ed ai responsabili delle altre unità operative che con lo stesso interagiscono gli strumenti per effettuare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

2. LE FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DALL'ARTICOLO 25-TER E 25-SEXIES, D.LGS. 231/01

Si elencano qui di seguito le singole fattispecie di reato e di illecito amministrativo per le quali l'art. 25-*ter*, 25-*sexies* del D. Lgs. 231/01 e l'art. 187-*quinquies* TUF prevedono una responsabilità della società nei casi in cui tali reati e tali illeciti amministrativi siano stati compiuti nell'interesse o a vantaggio della società stessa:

- false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2621 Codice Civile;
- false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2621-*bis* Codice Civile;
- false comunicazioni sociali delle società quotate previsto dall'art. 2622 Codice Civile;

- impedito controllo previsto dall'art. 2625, secondo comma, Codice Civile;
- formazione fittizia del capitale previsto dall'art. 2632 Codice Civile;
- indebita restituzione dei conferimenti previsto dall'art. 2626 Codice Civile;
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve prevista dall'art. 2627 Codice Civile;
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante previsto dall'art. 2628 Codice Civile;
- operazioni in pregiudizio dei creditori previsto dall'art. 2629 Codice Civile;
- delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori previsto dall'art. 2633 Codice Civile;
- illecita influenza sull'assemblea previsto dall'art. 2636 Codice Civile;
- aggio previsto dall'art. 2637 del Codice Civile e omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'art. 2629-*bis* Codice Civile;
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'art. 2638, primo e secondo comma, Codice Civile;
- corruzione tra privati nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 Codice Civile;
- reato di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF);
- reato di manipolazione del mercato (art. 185 TUF);
- illecito amministrativo di abuso d'informazioni privilegiate (art. 187-*bis* TUF);
- illecito amministrativo di manipolazione di mercato (art. 187-*ter* TUF).

Nell'Allegato C) alla presente Parte Speciale viene riportato il testo delle disposizioni richiamate dall'art. 25-*ter* e 25-*sexies* del D. Lgs. 231/01 che, in considerazione dell'attività svolta, sono state ritenuti rilevanti per la Società unitamente ad un breve commento e all'esemplificazione delle possibili modalità di commissione di tali reati.

3. LE SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE AI REATI SOCIETARI E AI REATI DI MARKET ABUSE

Con riferimento ai reati descritti nell'Allegato C), si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle relative sanzioni previste a carico della Società qualora, per effetto della loro commissione da parte dei Soggetti Apicali, dei Soggetti Sottoposti – nonché, più in generale, dei Destinatari – derivi a quest'ultima un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
- False comunicazioni sociali (art. 2621 Codice Civile);	Da 200 a 400 quote;	Nessuna;
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 Codice Civile);	Da 400 a 600 quote;	Nessuna;
- Impedito controllo (art. 2625 Codice Civile);	Da 200 a 360 quote;	Nessuna;
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 Codice Civile);	Da 200 a 360 quote;	Nessuna;
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 Codice Civile);	Da 200 a 260 quote;	Nessuna;
- Illecite operazioni sulle quote sociali (art. 2628 Codice Civile);	Da 200 a 360 quote;	Nessuna;
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 Codice Civile);	Da 300 a 660 quote;	Nessuna;
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 Codice Civile);	Da 200 a 360 quote;	Nessuna;
- Illecita influenza sull'Assemblea (art. 2636 Codice Civile);	Da 300 a 660 quote;	Nessuna;
- Aggiotaggio (art. 2637 Codice Civile) e Omessa Comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629- <i>bis</i> Codice Civile);	Da 400 a 1000 quote;	Nessuna;
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 Codice Civile);	Da 400 a 800 quote;	Nessuna;
- Corruzione tra privati (art. 2635 comma terzo, Codice Civile);	Da 200 a 400 quote;	Nessuna;
- Abuso di informazioni privilegiate art. 184 TUF;	Da 400 a 1000 quote;	Nessuna;

- Manipolazione di mercato art. 185 TUF.	Da 400 a 1000 quote.	Nessuna.
--	----------------------	----------

4. LE AREE A POTENZIALE RISCHIO REATO

Omissis

5. COMPITI DELL'ODV E FLUSSI INFORMATIVI

Omissis

ALLEGATO C

Viene di seguito riportato il testo delle disposizioni, richiamate dall'art. 25-ter e 25-sexies del D. Lgs. 231/01 e ritenute rilevanti per Be S.p.A., unitamente ad un breve commento delle singole fattispecie e all'esemplificazione delle possibili modalità di commissione di tali reati.

(i) False comunicazioni sociali (art. 2621 Codice Civile)

<<Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi>>.

La fattispecie di cui all'art. 2621 Codice Civile sanziona condotte prodromiche alla loro concreta lesione e deve considerarsi posta a presidio della trasparenza societaria e, di conseguenza, dell'integrità patrimoniale dei soggetti lesi, soci e creditori.

Il reato si realizza ad opera di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico ed al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o

nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettono informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.

Quanto al soggetto attivo del reato, si noti che i commentatori sottolineano che questa qualifica "è collegata allo svolgimento delle attività tipiche", a prescindere dall'investitura formale. Pertanto, "sarà responsabile anche l'amministratore di fatto, il direttore generale di fatto, il sindaco di fatto, il liquidatore di fatto". Inoltre, Confindustria ha specificato che tale reato può essere "posto in essere dai livelli sottostanti, segnatamente dai responsabili delle varie funzioni aziendali (...). E' altresì possibile che (...) siano commessi da "sottoposti" dei responsabili di funzione, dotati di un certo potere discrezionale, ancorché circoscritto. In tali casi, il reato potrà dirsi consumato solo se la falsità sia colpevolmente condivisa dai soggetti "qualificati" che, nel recepire il dato falso, lo fanno proprio inserendolo nella comunicazione sociale. Se non vi è tale partecipazione cosciente e volontaria da parte dei soggetti "qualificati" il reato non è configurabile".

La norma in esame prevede l'alternanza fra due modalità di condotta, la prima di tipo commissivo, la seconda omissiva.

Si precisa che le informazioni false od omesse devono essere rilevanti e tali da alterare concretamente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

Per quanto attiene all'elemento soggettivo vengono in rilievo due tipi di dolo: il dolo intenzionale, che si esplica quando l'agente mostra una volontà particolarmente intensa ed inequivocabilmente rivolta verso un determinato risultato (potendosi dunque escludere la configurabilità del dolo eventuale), e il dolo specifico, che si verifica quando il soggetto agisce per uno scopo particolare previsto dalla norma incriminatrice.

(ii) False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 Codice Civile)

<<Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi >>.

La L. 27.5.2015, n. 69 ha reintrodotto il delitto di false comunicazioni sociali prima sanzionato come contravvenzione. Con specifico riguardo alle società quotate, il novellato art. 2622 prevede che la condotta illecita consista oggi nell'espone consapevolmente fatti materiali non rispondenti al vero o nell'omettere consapevolmente fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore.

La disposizione trova applicazione anche qualora le falsità o le omissioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

I soggetti attivi della disposizione sono rimasti immutati; possono quindi compiere il delitto di false comunicazioni gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti addetti alla predisposizione delle scritture contabili, i sindaci ed i liquidatori, i quali operino nell'ambito di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro paese dell'Unione Europea. A tali società la norma equipara: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

La pena prevista per tale reato è oggi costituita dalla reclusione da tre a otto anni. Proprio l'entità della pena così aumentata rende oggi possibile, nelle relative indagini, l'uso delle intercettazioni.

Ulteriori elementi di novità apportati dalle modifiche introdotte con la Legge Anticorruzione sono costituiti da: la scomparsa delle soglie di non punibilità già previste dagli abrogati commi 4 e ss. dell'articolo in commento; l'eliminazione delle riferimento all'omissione di "informazioni" oggi sostituito dai "fatti materiali rilevanti"; il passaggio da un reato di danno ad uno di pericolo; la modifica riferimento al dolo essendo venuta meno "l'intenzione di ingannare i soci al pubblico".

(iii) Impedito controllo (art. 2625 Codice Civile)

<<Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58>>.

La norma in esame traccia una netta linea di demarcazione tra le due figure di illecito depenalizzato-amministrativo (1° comma) e di delitto (2° comma) e, conseguentemente, prevede una tutela che si articola su due diversi livelli: Il 1° comma punisce a titolo di illecito amministrativo l'ostacolo o l'impedimento, realizzati attraverso l'occultamento di documenti o con altri idonei artifici, delle funzioni di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali (ad esempio, collegio sindacale); mentre il 2° comma contempla una protezione (mediata) sul piano penale solo qualora dal fatto derivi un danno ai soci, il cui patrimonio è il bene oggetto di tutela della disposizione ivi contenuta.

L'impedimento o l'ostacolo, di cui al 1° comma, possono essere rivolti all'attività del collegio sindacale nella sua totalità, ma anche all'attività del singolo membro, in quanto preparatoria e strumentale rispetto a quella del collegio.

Si tratta di illecito proprio degli amministratori (anche di fatto), per la cui configurabilità è necessario e sufficiente il dolo generico.

Secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, sono riconducibili alla fattispecie in esame la irregolare tenuta delle scritture contabili, sempre che l'irregolarità riscontrata risulti concretamente idonea quantomeno ad ostacolare le attività di controllo, e la distruzione di documenti, che prevede la condotta di distruzione di beni accanto a quelle di distrazione, occultamento e dissimulazione degli stessi.

Il momento consumativo della condotta coincide con l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto costitutivo della società o degli atti che attestano l'effettuazione di un aumento di capitale, dell'esistenza di un capitale sociale corrispondente ad un determinato valore espresso in moneta legale, mentre in realtà non esistono conferimenti effettivi da parte dei soci oppure essi hanno un valore inferiore a quello dichiarato.

A seguito dell'emanazione del D. Lgs. 39 del 2010 (pubblicato in G.U. n. 68 del 23.3.2010) con cui è stata recepita la Direttiva 2006/43/UE, sono state introdotte anche nell'ordinamento italiano importanti novità in materia di controllo dei conti.

In particolare all'articolo in oggetto è stato espunto ogni riferimento alle attività di revisione ed alle società di revisione. Ciò in quanto il D. Lgs. 39 del 2010, all'art. 27, ha provveduto a dettare una

norma analoga proprio per gli impedimenti all'attività di revisione legale. Tale norma, oltre a richiamare sostanzialmente quanto già previsto nell'art. 2625 Codice Civile, ha altresì provveduto ad inasprire il regime sanzionatorio.

(iv) Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 Codice Civile)

<<Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno>>.

Si tratta di una fattispecie delittuosa (secondo alcuni autori di pericolo) posta a tutela dell'integrità del capitale sociale che punisce la restituzione, anche simulata, dei conferimenti o la liberazione dei soci dall'obbligo di eseguirli, al di fuori, naturalmente, delle ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale.

In una visione globale ed unitaria dell'oggetto giuridico individuato nel capitale sociale, la norma in esame si pone quale completamento logico-consequenziale della garanzia apprestata dall'art. 2632 Codice Civile. Quest'ultimo è posto a protezione dell'effettività e dell'integrità del capitale sociale nel suo momento "genetico" (costituzione della società) o di accrescimento dovuto alle successive evoluzioni societarie (aumento del capitale), la disposizione dettata dall'art. 2626 Codice Civile assicura d'altra parte la medesima garanzia nella successiva fase della gestione societaria, impedendo che attraverso indebite restituzioni dei conferimenti ai soci o l'esonero per quest'ultimi dall'obbligo di eseguirli, si verifichi un depauperamento del capitale sociale e delle riserve.

L'esplicito riferimento alla irrilevanza penalistica dei casi di legittima riduzione del capitale sociale impone all'interprete l'esigenza di integrare la fattispecie con un ulteriore "elemento normativo" che deve essere necessariamente ricavato *aliunde*, vale a dire dall'esame delle disposizioni del Codice Civile che regolano le ipotesi legittime di riduzione del capitale.

(v) Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 Codice Civile)

<< Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato>>. Il capitale trova in detta fattispecie un completamento della propria protezione penale, attenendo l'ipotesi alla fase dell'esercizio della gestione sociale, in un quadro primario di garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi contro tutti i fenomeni di *watering* consistenti nella restituzione dei conferimenti o nell'esonero dall'obbligo di eseguirli ed in quadro secondario, ma comunque non marginale, di garanzia della società e dei soci estranei alla maggioranza al mantenimento della vitalità dell'impresa sociale.

Con destinatari del precetto i soli amministratori (si veda l'art. 2639 Codice Civile per l'estensione delle qualifiche soggettive), le due modalità comportamentali alternativamente rilevanti (i) della restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o (ii) della liberazione dei medesimi dall'obbligo di eseguire i conferimenti stessi, correlate alla possibilità che il socio, in luogo di dare immediata esecuzione al proprio apporto, si fermi ad assumerne l'impegno, andranno tenute nei confronti dei soci.

Tuttavia le condotte incriminate non devono risultare necessariamente dirette verso tutti i soci, essendo sufficiente ad integrare la fattispecie la direzione verso alcuni o anche verso un solo socio beneficiario, che possieda però tale qualità al momento in cui la condotta viene posta in essere. Non verrà quindi in rilievo lo scioglimento dell'ex socio dall'obbligo solidale con l'acquirente per i versamenti ancora dovuti sulle azioni o sulle quote alienate, così come non potrà assumere rilievo l'eventuale trasferimento di beni sociali ad estranei.

Incriminando solo l'amministratore, la legge non ha inteso punire anche il socio beneficiario della restituzione o della liberazione. Tuttavia l'esclusione del concorso necessario non implica però anche quella del concorso eventuale. Andrà comunque circoscritto il coinvolgimento dei soci nel fatto degli amministratori ai casi in cui gli stessi non si siano limitati a trarre giovamento dalla restituzione o dalla liberazione, ma abbiano fornito un effettivo contributo eziologico e di volontà, qualificabile in termini di determinazione, istigazione o rafforzamento del proposito criminoso dei titolari dei poteri di gestione.

(vi) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 Codice Civile)

<<Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto>>.

Con la fattispecie contenuta nell'art. 2628 Codice Civile, il Legislatore punisce "gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali della società o di una società controllante cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge".

La norma in questione costituisce la più evidente applicazione del principio di assicurare una maggiore selettività nelle scelte di criminalizzazione, attraverso una descrizione delle fattispecie

penali il più possibile indipendente dalla matrice civilistica di riferimento e il conseguente abbandono della cosiddetta "tecnica del rinvio", così da realizzare modelli di tipizzazione del precetto secondo i canoni penalistici.

In ossequio a tale principio, infatti, l'art. 2628 Codice Civile, ha sostituito la precedente disciplina penale in tema di operazioni illecite su azioni proprie o della società controllante che risultava modellata unicamente su precetti civilistici, cui venivano fatte corrispondere, attraverso appunto la tecnica del rinvio, le relative sanzioni penali.

Nell'attuale formulazione, l'unico collegamento con la disciplina civilistica è rappresentato dalla generica clausola di riserva "fuori dei casi consentiti dalla legge" che limita la rilevanza penale della condotta a quelle sole ipotesi in cui si realizzino operazioni sulle azioni o quote sociali consentite dalla normativa civilistica.

Similmente a quanto detto a proposito del delitto di illegale ripartizione di utili, tale circostanza impone all'interprete di integrare la fattispecie con un ulteriore "elemento normativo" che deve essere necessariamente ricavato *aliunde*, vale a dire dall'esame delle disposizioni del Codice Civile che regolano le operazioni della specie.

(vii) Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 Codice Civile)

<<Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato>>.

Si tratta di fattispecie delittuosa, caratterizzata come reato ad evento di danno, con soggetti attivi i soli amministratori, punibile a titolo di dolo. Gli amministratori non possano addurre a propria scusante il fatto di aver agito "per ordine" dell'assemblea, in esecuzione di specifico mandato. Ferme restando, comunque, situazioni di concorso eventuale di persone nel reato a carico dei soci che abbiano consapevolmente votato le statuizioni illegali.

Il dolo presuppone la volizione della condotta nella sua duplice formulazione, con la rappresentazione dell'evento di danno ai creditori, anche nella forma del dolo eventuale e con la rapportabilità al momento rappresentativo altresì della irregolarità del compimento delle operazioni tipicamente descritte.

(viii) Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-*bis* Codice Civile)

<<L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto

legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi>>.

La norma in commento, introdotta nel Codice Civile dall'art. 31, 1° co., L. 28.12.2005, n. 262, regola la mancata comunicazione, da parte dell'amministratore, della «interferenza di interessi» o comunque della presenza di «interessi laterali» a quelli della società.

L'oggetto della violazione consiste, alla stregua della disposizione vigente, nella mancata comunicazione di una interferenza di interessi tra amministratore e specifiche operazioni sociali.

Il delitto è proprio e possono considerarsi soggetti attivi l'amministratore o il componente del consiglio di gestione delle sole società per azioni incluse le società in accomandita e cooperative (purché per azioni) - elencate nel corpo della norma sopra riportata.

La condotta consiste nella violazione del contenuto di una norma civilistica, l'art. 2391, 1° co., la quale, all'insegna del principio della trasparenza degli «interessi degli amministratori» impone una triplice tipologia di obblighi: dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; per l'amministratore delegato, astensione dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. L'amministratore delegato può realizzare una condotta omissiva o commissiva a seconda che violi l'obbligo di comunicazione oppure quello di astensione, e sempre che il soggetto, con riferimento all'operazione de qua, sia dotato di effettivi poteri gestionali e non di mere funzioni di rappresentanza esterna; se vengono commesse entrambe le condotte, si determina un unico reato, rispetto al quale esse appaiono alternative o equivalenti. Infine, per l'amministratore unico, sussiste l'obbligo di dare notizia dell'interesse, oltre che al collegio sindacale, anche alla «prima assemblea utile».

Il dolo consiste nella rappresentazione da parte del soggetto attivo della sussistenza di un interesse proprio e nella volontaria omessa comunicazione dello stesso nei modi stabiliti dalla norma civilistica ovvero, per quanto riguarda l'amministratore delegato, la volontaria mancata astensione dall'operazione per la quale ha un interesse privato, in presenza di una piena rappresentazione della sussistenza dello stesso. Non è richiesto un dolo qualificato e si ritiene compatibile il dolo eventuale.

(ix) Formazione fittizia del capitale (art. 2632 Codice Civile)

<<Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno>>.

La norma ha raggruppato in un unico delitto gli illeciti in precedenza contemplati dagli artt. 2629 Codice Civile (valutazione esagerata dei conferimenti) e 2630, nn. 1) e 2), del Codice Civile

(violazione degli obblighi incombenti sugli amministratori), ricomprendendo in un'unica fattispecie (e armonizzandone il relativo trattamento sanzionatorio) condotte che, pur essendo tra loro eterogenee, presentano la medesima finalità criminosa, costituita dall'evidenziazione di un capitale "apparente", cui non corrispondono cioè effettive risorse patrimoniali.

Con tale sanzione, si vogliono colpire tutte quelle operazioni che artificiosamente incidono, inquinandolo, sul processo "genetico" del capitale sociale (quindi nella fase di costituzione della società o in sede di aumento del capitale stesso), onde evitare la rappresentazione, ingannevole per i creditori e per i terzi in genere, di un capitale nominale superiore a quello reale e, quindi, di una apparente quanto inesistente ricchezza.

(x) Corruzione tra privati (art. 2635 Codice Civile)

<<Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi>>.

Le caratteristiche di tale nuova fattispecie sono le seguenti:

- il reato è punito con la reclusione da uno a tre anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato;
- la fattispecie prevede come soggetti attivi gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori;
- la condotta tipica consiste nel compimento o l'omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio dei singoli soggetti o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società. Tali comportamenti illeciti devono essere connessi al trasferimento o alla promessa di denaro o di altra utilità a favore proprio o di altri;
- se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati in precedenza si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi;

- il reato coinvolge in pari misura (reclusione da uno a tre anni) anche coloro che danno o promettono denaro o altra utilità agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti, sindaci e liquidatori, nonché alle persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza;
- la fattispecie prevede un raddoppio di pene nel caso in cui si tratti di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati Ue o diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

La Legge anticorruzione dunque ha modificato i reati presupposto previsti dall'art. 25-*ter* (il quale prevede la responsabilità della società per i c.d. reati societari, previsti e puniti dal Codice Civile), aggiungendo la nuova fattispecie di reato di "corruzione tra privati" di cui all'art. 2635 Codice Civile (nuova lett. *s-bis*, comma 1, art. 25-*ter* del D. Lgs. 231/01).

Va, tuttavia, rilevato che costituisce ipotesi di reato presupposto rilevante ai fini del D. Lgs. 231/01 solo la violazione del terzo comma dell'art. 2635 Codice Civile, che punisce "Chi dà o promette utilità" ai soggetti indicati al primo comma dell'articolo in esame, cioè ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori o alle persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza.

In tali casi, laddove venga accertata una responsabilità in base al D. Lgs. 231/01, la società può essere soggetta alla sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote.

La responsabilità della società scaturente dal reato di corruzione tra privati si configurerebbe, quindi, solo allorché un soggetto appartenente all'ente (indipendentemente dalla sua qualifica di Soggetto Apicale o Soggetto Sottoposto) dia o prometta denaro o altre utilità ai vertici aziendali indicati nel primo comma dell'art. 2635 Codice Civile o alle persone a loro sottoposte di un'altra società. In altre parole, viene punito ai sensi del D. Lgs. 231/01 solo il "corruttore" e non il "corrotto".

(xi) Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 Codice Civile)

<<Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni>>.

Rispetto al previgente art. 2630, comma 1, n. 3 - il quale puniva con la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa gli amministratori che "influiscono sulla formazione della maggioranza dell'assemblea, valendosi di azioni o di quote non collocate o facendo esercitare sotto altro nome il diritto di voto spettante alle proprie azioni o quote, ovvero usando altri mezzi illeciti" - l'art. 2636 attualmente sanziona, con la medesima pena detentiva, "chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto".

Se oggetto di tutela, al di là della dilatazione dei soggetti attivi, è dunque rimasto l'interesse al "corretto funzionamento dell'organo assembleare", sul piano strutturale la fattispecie ha registrato il passaggio da reato di pericolo a reato di evento, richiedendo l'effettiva determinazione della maggioranza in assemblea.

Ad avviso della giurisprudenza, tale evento implica che la condotta vietata deve aver provocato il conseguimento di un quorum che, in assenza della stessa, non si sarebbe ottenuto, portando, comunque, ad una risoluzione anomala. In sostanza, per l'orientamento in esame la sussistenza dell'art. 2636 si lega non solo alla determinazione della maggioranza, cioè al suo raggiungimento mediante atti simulati o fraudolenti, ma anche all'impedimento frapposto alla sua formazione.

Quanto alla locuzione "atti simulati", è stato precisato che essa "non deve essere intesa in senso civilistico, poiché la simultanea previsione dell'alternativa "o fraudolenti" vale a caratterizzare una più ampia tipologia di comportamenti idonei a creare una falsa rappresentazione della realtà, dalla quale derivi un'alterazione della maggioranza assembleare"; ne consegue che la simulazione può essere per interposizione non solo fittizia ma anche reale, "dovendosi invece guardare all'operazione nel suo complesso, onde verificare se con essa si sia dato corpo a un artificioso stratagemma per il conseguimento di un risultato che la legge - o lo statuto societario - non avrebbe altrimenti consentito".

La nozione di atti fraudolenti è stata in concreto ravvisata nella falsa rappresentazione della presenza della maggioranza dei soci in assemblea, sia attestandone la presenza contrariamente al vero, sia attribuendo a un socio un numero di quote sufficiente a costituire la maggioranza ma non corrispondente alla titolarità reale.

(xii) Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 Codice Civile)

<<Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3-bis Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza>>.

L'art. 2638, 1° co., delinea due articolazioni della fattispecie: la prima consiste, con formula già adottata in riferimento agli artt. 2621 e 2622, nell'esposizione di fatti materiali non conformi al vero nell'ambito delle comunicazioni alle autorità previste dalla legge, purché tali fatti siano relativi alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza; la seconda si concretizza invece nell'occultamento totale o parziale, con mezzi fraudolenti, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la medesima situazione.

La seconda condotta è espressione di un obbligo di comunicazione posto in capo al soggetto sottoposto a vigilanza, come esplicitato dal participio "dovuto" contenuto nella norma, la quale tuttavia tace circa la fonte di tale obbligo, da intendersi quale fonte normativa oppure regolamento, come ad esempio la stessa richiesta da parte dell'autorità di vigilanza. Evidentemente si è voluto attribuire all'organo di controllo un ruolo centrale e rilevante nella regolamentazione del mercato, che nella specie giunge fino ad avocare a sé il potere stesso di definire quanto dovrà formare oggetto di comunicazione, individuando, in ultima analisi, il contenuto stesso di tale diritto, fermo restando però un vistoso deficit di tassatività da parte del legislatore sul punto.

Il nuovo comma 3-bis

Il D. Lgs. 16.11.2015, n. 180, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 novembre 2015, ha dato attuazione, unitamente al D. Lgs. 16.11.2015, n. 181, alla Direttiva 2014/59/UE (la "*Bank Recovery and Resolution Directive*" o "BRRD").

In particolare il D. Lgs. 180/2015 o c.d. decreto BRRD ha recepito principalmente le previsioni della BRRD sulla risoluzione attribuendo l'esercizio dei poteri di risoluzione all'autorità nazionale di risoluzione che in Italia è stata individuata nella Banca d'Italia (o per le banche di maggiori dimensioni nella BCE). L'autorità di risoluzione, nel caso di dissesto o rischio di dissesto di un ente e in presenza delle altre condizioni richieste, nonché previa approvazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, adotta un programma che, tra le altre cose, individua gli specifici strumenti di risoluzione applicabili, definendo anche le modalità dell'eventuale ricorso al fondo di risoluzione.

Il nuovo quadro normativo europeo ha realizzato negli ordinamenti nazionali un regime armonizzato che prevede una puntuale disciplina per la risoluzione e la gestione delle crisi bancarie e degli intermediari finanziari attraverso il *bail-in*, ossia un meccanismo di salvataggio dall'interno. Tale strumento si contrappone al *bail-out*, cioè l'aiuto dall'esterno, utilizzato per il salvataggio delle banche irlandesi, inglesi, spagnole e tedesche, coinvolte nelle varie crisi.

Per quanto qui interessa, la nuova disciplina ha introdotto l'ultimo comma della norma in commento prevedendo che tra le autorità pubbliche di vigilanza, la cui attività è ostacolata dalle condotte rientranti nel reato in oggetto, debbano essere equiparate anche le autorità di risoluzione (e conseguentemente anche le funzioni dalle medesime svolte) di cui al decreto BRRD.

(xiii) Aggiotaggio (art. 2637 Codice Civile)

<<Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni>>.

Secondo la dottrina, il reato di aggiotaggio presenta, nella sua dimensione sovraindividuale e macroeconomica, la natura di reato di pericolo concreto. La giurisprudenza di merito è compatta su analoghe impostazioni.

La prima condotta suscettibile di provocare tutti gli eventi di pericolo che la disposizione intende contrastare si sostanzia nella "diffusione di notizie false".

Per diffusione s'intende la propalazione presso un numero indeterminato di persone o, quantomeno, negli ambienti economico-finanziari più direttamente interessati; propalazione che potrà essere attuata in qualsivoglia modo, comprese ovviamente la pubblicazione e la divulgazione, a prescindere dallo strumento utilizzato, che potrà anche essere telematico. Le notizie devono essere false, cioè non rispondenti al vero, difformi dagli elementi oggettivi del fatto. Il disvalore si radica nella distorsione della realtà.

La seconda modalità di condotta incriminata richiede, alternativamente, il compimento di operazioni simulate o l'utilizzo di altri artifici.

LE FATTISPECIE DEI REATI E DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DI MARKET ABUSE

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato e di illecito amministrativo per le quali l'art. 25-*sexies* del D. Lgs. 231/01 e l'art. 187-*quinquies* del D. Lgs. 58/98 prevedono una responsabilità della società nei casi in cui tali reati e tali illeciti amministrativi siano stati compiuti nell'interesse o a vantaggio della società stessa.

I reati e gli illeciti amministrativi di cui alla presente Parte Speciale si riferiscono a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea.

La nozione di "informazione privilegiata"

Il concetto di informazione privilegiata rappresenta il fulcro attorno al quale ruota l'intera disciplina sugli abusi di mercato ed in particolare sull'insider trading e quella concernente l'informazione societaria disciplinata nel Titolo III, Capo I, art. 114 e seguenti del TUF e nel Regolamento Emittenti n. 11971/1999.

Secondo quanto previsto dall'art. 181 TUF si ritengono di carattere privilegiato le informazioni che presentino le seguenti caratteristiche (qui di seguito le "Informazioni Privilegiate"):

- a) di carattere preciso e, pertanto quelle inerenti ad un complesso di circostanze o eventi esistenti o verificatisi o a circostanze o eventi che ragionevolmente possa prevedersi che verranno ad esistenza o che si verificheranno (in particolare ci si riferisce a casi in cui la notizia è in via di formazione e riguarda eventi non ancora verificatisi, si pensi al caso caratterizzato dalla notizia che una società quotata stia per lanciare un'OPA, oppure il caso riguardante un piano strategico di riposizionamento produttivo della società emittente i titoli);
- b) specifiche, vale a dire che l'informazione deve essere sufficientemente esplicita e dettagliata, in modo che chi la impiega sia posto in condizione di ritenere che dall'uso potranno effettivamente verificarsi quegli effetti sul prezzo degli strumenti finanziari;
- c) non siano ancora rese pubbliche;
- d) concernenti, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari ("corporate information", relative alla situazione economica patrimoniale o a vicende organizzative dell'emittente; "market information");
- e) "*price sensitive*" secondo l'investitore ragionevole, nel senso che, se resa pubblica, l'informazione potrebbe influire in modo sensibile sul prezzo degli strumenti finanziari.

Reati richiamati dall'art. 25-*sexies* del D. Lgs. 231/01

(xiv) Reato di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)

La fattispecie punisce con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 20.000 Euro a 3.000.000 di Euro chiunque, essendo direttamente entrato in possesso di informazioni privilegiate per essere membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo di una società emittente, oppure per essere socio, ovvero per averla appresa nel corso e a causa di un'attività lavorativa privata o pubblica:

- acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni privilegiate acquisite nelle modalità sopra descritte (il c.d. "*insider trading*");
- comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio cui si è preposti (a prescindere dalla circostanza che i terzi destinatari utilizzino effettivamente l'informazione comunicata per compiere operazioni) (il c.d. "*tipping*");
- raccomanda o induce altri, sulla base delle conoscenze ricavate dalle informazioni privilegiate delle quali è in possesso, a compiere taluna delle operazioni indicate nella lettera (a) (il c.d. "*tuyantage*").

La fattispecie punisce con la stessa pena, inoltre, i soggetti che, entrando in possesso di informazioni privilegiate a causa della preparazione o della realizzazione di attività delittuose,

compiono taluna delle azioni di cui sopra (è il caso ad esempio del "pirata informatico" che a seguito dell'accesso abusivo al sistema informatizzato di una società riesce ad entrare in possesso di informazioni riservate "*price sensitive*").

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

(xv) Reato di manipolazione del mercato (art. 185 TUF)

La fattispecie punisce con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 20.000 Euro a 5.000.000 di Euro chiunque diffonde notizie false (c.d. manipolazione informativa) o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (c.d. manipolazione negoziativa). Si ha manipolazione informativa anche allorquando la creazione di un'indicazione fuorviante derivi dall'inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dell'emittente o di altri soggetti obbligati.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

La condotta costitutiva dei reati di manipolazione di mercato consiste:

- a) nella diffusione di notizie false (*information based manipulation*);
- b) nel compimento di operazioni simulate o di altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari (*action based manipulation*).

PARTE SPECIALE "D"

Aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati di cui all'art. 25-*septies* D. Lgs. 231/01 e relativi ai reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale ha come obiettivo la disciplina dei comportamenti finalizzati a prevenire la commissione dei reati previsti all'art. 25-*septies* del D. Lgs. 231/01, introdotto dall'art. 9 comma 1, L. 3 agosto 2007, n. 123 e successivamente sostituito dall'art. 3000, comma 1 D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che, al fine di limitare il rischio circa il verificarsi dei Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, i Soggetti Apicali, i Soggetti Sottoposti – nonché, più in generale, i Destinatari – adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto, nonché a quanto previsto nel Modello contenente l'insieme dei diritti, doveri e responsabilità che devono essere rispettati da parte dei destinatari della presente Parte Speciale al fine di agire in modo professionale e corretto e nel pieno rispetto della legge.

In particolare, nel prosieguo della presente Parte Speciale, si procederà a:

- fornire i principi generali che i Soggetti Apicali, i Soggetti Sottoposti – nonché, più in generale, i Destinatari – sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del presente Modello;
- fornire all'OdV ed ai responsabili delle altre unità operative che con lo stesso interagiscono gli strumenti per effettuare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

2. LE FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DALL'ARTICOLO 25-*SEPTIES* D.LGS. 231/01

Si elencano qui di seguito le singole fattispecie di reato per le quali l'art. 25-*septies* D. Lgs. 231/01 prevedono una responsabilità della società nei casi in cui tali reati e tali illeciti amministrativi siano stati compiuti nell'interesse o a vantaggio della società stessa:

- omicidio colposo (art. 589 Codice Penale);
- lesioni personali colpose (art. 590 Codice Penale).

Nell'Allegato D) alla presente Parte Speciale viene riportato il testo delle disposizioni richiamate dall'art. 25-*septies* D. Lgs. 231/01 che, in considerazione dell'attività svolta, sono stati ritenuti rilevanti per la Società unitamente ad un breve commento e all'esemplificazione delle possibili modalità di commissione di tali reati.

3. LE SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE AI REATI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

Con riferimento ai reati descritti nell'Allegato D), si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle relative sanzioni previste a carico della Società qualora, per effetto della loro commissione da parte dei Soggetti Apicali, dei Soggetti Sottoposti – nonché, più in generale, dei Destinatari – derivi a quest'ultima un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
<p>- Omicidio colposo (art. 589 Codice Penale) commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, del Decreto Legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro.</p> <p style="text-align: center;">* * *</p>	<p>1000 quote;</p> <p style="text-align: center;">* * *</p>	<p>Si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 (D. Lgs. 231/01), per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.</p> <p style="text-align: center;">* * *</p>
<p>- Omicidio colposo (art. 589 Codice Penale) salvo quanto sopra previsto, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro .</p> <p style="text-align: center;">* * *</p>	<p>Non inferiore a 250 quote e non superiore a 500;</p> <p style="text-align: center;">* * *</p>	<p>Si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 (D. Lgs. 231/01), per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.</p> <p style="text-align: center;">* * *</p>
<p>- Lesioni personali colpose (art. 590 Codice Penale), commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.</p>	<p>Non superiore a 250 quote.</p>	<p>Si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 (D. Lgs. 231/01), per una durata non superiore a sei mesi.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>DI SEGUITO LE SANZIONI INTERDITTIVE EX 2° COMMA ART. 9, D. LGS. 231/01:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

4. LE AREE A POTENZIALE RISCHIO REATO

Omissis

5. COMPITI DELL'ODV E FLUSSI INFORMATIVI

Omissis

ALLEGATO D

Viene di seguito riportato il testo delle disposizioni, richiamate dall'art. 25-ter e 25-sexies D. Lgs. 231/01 e ritenute rilevanti per Be S.p.A., unitamente ad un breve commento delle singole fattispecie e all'esemplificazione delle possibili modalità di commissione di tali reati.

(i) Omicidio colposo (art. 589 Codice Penale)

<<Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici>>.

Il codice vigente focalizza l'omicidio colposo nel fatto di chi "cagiona per colpa la morte di una persona", raccordando direttamente l'art. 589 all'art. 43, 1° co. Codice Penale, ove è delineata compiutamente la struttura del delitto colposo.

In tema della responsabilità per infortuni sui luoghi di lavoro, un primo profilo concerne l'individuazione dei soggetti titolari delle posizioni di garanzia, che si estrinsecano, all'interno dei complessi produttivi, sia in obblighi di protezione della vita e della salute dei lavoratori, sia in obblighi di controllo delle fonti di pericolo che si trovano all'interno dell'azienda.

La primaria rilevanza di tali obblighi nel sistema costituzionale spiega la ragione della particolare dilatazione in questo settore, sul piano tanto normativo quanto giurisprudenziale, della

responsabilità per omissione, in relazione al mancato impedimento di un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, ai sensi dell'art. 40, 2° co. Codice Penale.

La vigente normativa, alla luce anche delle direttive comunitarie, razionalizzando l'intero sistema, individua il soggetto responsabile nel datore di lavoro, che non necessariamente coincidente con l'imprenditore o con l'amministratore di società, che sono i soggetti responsabili in relazione all'attività svolta nella forma dell'impresa commerciale, vuoi di tipo individuale, vuoi societaria.

In ciascuna tipologia societaria, occorre verificare l'effettività dei poteri di gestione economica e la concreta ingerenza nell'attività organizzatoria dell'impresa, onde di regola la responsabilità grava sull'amministratore delegato, nelle società di capitali, e su tutti gli amministratori che si ingeriscano concretamente nella gestione, nelle società personali.

La delega è ammessa nelle compagini sociali con articolazioni complesse, tali da non consentire il controllo in capo agli amministratori, purché essa individui precise posizioni di responsabilità nei confronti di soggetti muniti di poteri effettivi di spesa, organizzazione e controllo e purché non vi sia ingerenza alcuna da parte dei deleganti in ordine alle attività concernenti la predisposizione, l'attivazione e la gestione delle provvidenze antinfortunistiche.

Il sistema è ispirato al principio di effettività della tutela e vuole impedire in modo tassativo l'elusione degli obblighi attraverso la delega a soggetti non in grado di dominare sotto il profilo economico la vita dell'impresa. A questo riguardo affiora la distinzione tra violazioni di norme cautelari derivanti da problemi strutturali dell'impresa, le cui conseguenze non possono non ricadere sui livelli di vertice della compagine sociale, e violazioni derivanti da deficienze attinenti al funzionamento e al controllo delle attività dei singoli servizi in cui l'attività sociale è ripartita, le cui conseguenze ricadono, ove il sistema di deleghe sia chiaro e preciso, sui preposti ai singoli settori.

Nel campo della sicurezza nei luoghi di lavoro vengono soprattutto in considerazione profili di causalità c.d. "ipotetica". Dato, invero, un contegno negligente del datore di lavoro, ci si domanda se la condotta alternativa diligente avrebbe o meno impedito l'evento. Ovvio la responsabilità in caso positivo, più problematica è la risposta quando, con ogni verosimiglianza, si possa ritenere che l'evento si sarebbe verificato ugualmente, anche se il soggetto avesse speso un contegno diligente. La responsabilità del datore di lavoro è normalmente affermata quando abbia concorso alla determinazione dell'evento il comportamento imprudente del lavoratore, sul rilievo che la norma cautelare ha per scopo anche di prevenire gli errori e le imprudenze del lavoratore. La responsabilità del datore di lavoro è esclusa generalmente soltanto quando l'imprudenza del lavoratore si sia sostanziata in un contegno talmente anomalo, in quanto avulso totalmente dal contenuto tipico della prestazione lavorativa, da integrare una condizione sopravvenuta da sola sufficiente a causare l'evento, ai sensi dell'art. 41, 2° co. Codice Penale.

Per delineare la misura di diligenza richiesta occorre esaminare il rapporto tra specifica prescrizione cautelare antinfortunistica e precetto generale di cui all'art. 2087 Codice Civile, in virtù del quale l'imprenditore è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, alla luce della particolarità del lavoro, nonché dell'esperienza e della tecnica.

Questa disposizione implica perciò che versi in colpa l'imprenditore il quale, pur avendo rispettato la specifica prescrizione cautelare, non abbia adeguato le cautele antinfortunistiche alla migliore tecnologia esistente al momento del concreto funzionamento degli impianti, ove questa sia indispensabile per garantire la sicurezza del lavoro. La disposizione di cui all'art. 2087 Codice Civile, interpretata alla luce del principio statuito all'art. 32 della Costituzione, configura un obbligo generale del datore di lavoro in relazione alla tutela della salute dei dipendenti.

(ii) Lesioni personali colpose (art. 590 Codice Penale)

<<Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale>>.

Il reato previsto all'art. 590 ha subito nel tempo significative modifiche che ne hanno segnato la trasformazione in disposizione specificamente rivolta alla tutela della salute nell'ambiente di lavoro.

La struttura originaria della fattispecie era assai semplice: il 1° co. prevedeva il reato base; il 2° co. le circostanze aggravanti delle lesioni gravi o gravissime; il 3° co. l'ipotesi di lesione di più persone; il 4° co. la procedibilità a querela per le lesioni semplici.

Per quanto di rilievo nella fattispecie in esame, è opportuno sottolineare che l'art. 2, L. 11.5.1966, n. 296 ha introdotto un nuovo comma (divenuto il 3° nella struttura attuale), che statuisce una pena specifica per le lesioni gravi o gravissime, quando esse siano commesse con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

PARTE SPECIALE "E"

Aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati di cui all'art. 25-*octies* D. Lgs. 231/01 e relativi ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale attiene ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (artt. 648, 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter* 1 Codice Penale) e si riferisce ai comportamenti posti in essere dai componenti degli Organi Sociali, dai Soci e dai Dipendenti della Società.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che, al fine di limitare il rischio circa il verificarsi dei reati contemplati all'art. 25-*octies* D. Lgs. 231/01, i Soggetti Apicali, i Soggetti Sottoposti – nonché, più in generale, i Destinatari – adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto, nonché a quanto previsto nel Modello, contenente l'insieme dei diritti, doveri e responsabilità che devono essere rispettati da parte dei relativi destinatari, al fine di agire in modo professionale e corretto e nel pieno rispetto della legge.

In particolare, nel prosieguo della presente Parte Speciale, si procederà a:

- fornire i principi generali che i Soggetti Apicali, i Soggetti Sottoposti – nonché, più in generale, i Destinatari – sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del presente Modello;
- fornire all'OdV ed ai responsabili delle altre unità operative che con lo stesso interagiscono gli strumenti per effettuare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

2. LE FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DALL'ARTICOLO 25-OCTIES D.LGS. 231/01

L'art. 25-*octies* D. Lgs. 231/01 è stato introdotto dal D. Lgs. 231/07, il quale, nell'effettuare un formale e sostanziale riordino della normativa antiriciclaggio vigente nel nostro ordinamento giuridico ha, altresì, esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artt. 648, 648-*bis* e 648-*ter* Codice Penale).

Inoltre, l'art. 64, comma 1, lettera f) del suddetto D. Lgs. 231/07 ha abrogato i commi 5 e 6 dell'art. 10 della Legge 146/2006, che sancivano la responsabilità dell'ente in relazione ai reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artt. 648-*bis* e 648-*ter* Codice Penale) caratterizzati dagli elementi della transnazionalità.

Con la Legge 15 dicembre 2014, n. 186, pubblicata sulla Gazzetta del 17 dicembre 2014, il Legislatore, oltre all'introduzione della procedura c.d. di *voluntary disclosure*, ha apportato delle modifiche al Codice Penale con l'aumento delle pene per i reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità o di provenienza illecita e con l'introduzione del reato di autoriciclaggio ex art. 648-*ter* 1 Codice Penale, nonché al D. Lgs. 231/01 con l'estensione dell'ambito applicato della disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti.

Con il comma 5 dell'art. 3 della legge sopra citata sono state infatti introdotte delle modifiche all'art. 25-*octies* del D. Lgs. 231/01, estendendo l'ambito di operatività della disciplina relativa alla

responsabilità amministrativa degli enti di cui al citato decreto anche al nuovo reato di autoriciclaggio.

Ne consegue che ai sensi dell'art. 25-*octies* D. Lgs. 231/01, l'ente è oggi punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali illeciti anche se compiuti in ambito prettamente nazionale nonché autoriciclaggio, sempre che da tali reati ne derivi un interesse o vantaggio a beneficio dell'ente stesso.

Si riportano, di seguito, le disposizioni del Codice Penale richiamate dall'art. 25-*octies* D. Lgs. 231/01:

- ricettazione (art. 648 Codice Penale);
- riciclaggio (art. 648-*bis* Codice Penale);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* Codice Penale);
- autoriciclaggio (art. 648-*ter* 1 Codice Penale).

Nell'Allegato E) alla presente Parte Speciale viene riportato il testo delle disposizioni richiamate dall'art. 25-*octies* del D. Lgs. 231/01 che, in considerazione dell'attività svolta, sono stati ritenuti rilevanti per la Società unitamente ad un breve commento e all'esemplificazione delle possibili modalità di commissione di tali reati.

3. LE SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE AI REATI DI CUI ALL'ART. 25-OCTIES D.LGS. 231/01

Con riferimento ai reati descritti nell'Allegato E), si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle relative sanzioni previste a carico della Società qualora, per effetto della loro commissione da parte dei Soggetti Apicali, dei Soggetti Sottoposti – nonché, più in generale, dei Destinatari – derivi a quest'ultima un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
<ul style="list-style-type: none"> - Ricettazione (art. 648 Codice Penale); - Riciclaggio (art. 648-bis Codice Penale); - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza 	Da 200 a 800 quote;	<p>Si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 (D. Lgs. 231/01), per una durata non superiore a 2 anni.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>DI SEGUITO LE SANZIONI INTERDITTIVE EX 2° COMMA ART. 9, D. LGS. 231/01:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni,

<p>illecita (art. 648-ter Codice Penale);</p> <p>- Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 Codice Penale).</p>	<p>Da 200 a 800 quote.</p>	<p>licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</p> <ul style="list-style-type: none"> - il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
--	----------------------------	--

4. LE AREE A POTENZIALE RISCHIO REATO

Omissis

5. COMPITI DELL'ODV E FLUSSI INFORMATIVI

Omissis

ALLEGATO E

Viene di seguito riportato il testo delle disposizioni, richiamate dall'art. 25-*octies* del D. Lgs. 231/01 e ritenute rilevanti per Be S.p.A., unitamente ad un breve commento delle singole fattispecie e all'esemplificazione delle possibili modalità di commissione di tali reati.

(i) Ricettazione (art. 648 Codice Penale)

<<Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto>>.

L'articolo in esame punisce colui che acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto. Pertanto, la fattispecie di reato di ricettazione si realizza attraverso tre condotte alternative:

- i. l'acquisto, inteso come l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene;
- ii. la ricezione, il cui termine è comprensivo di qualsiasi forma di conseguimento del possesso del bene proveniente da delitto, anche se solo temporaneo o per mera compiacenza;
- iii. l'occultamento, ossia il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente da delitto.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale attività consiste in ogni attività di mediazione, o comunque di messa in contatto, tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente.

Lo scopo di tale incriminazione consiste, dunque, nell'esigenza di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato presupposto ed evitare la dispersione degli oggetti (denaro, beni mobili o immobili) provenienti dallo stesso.

La fattispecie di reato della ricettazione richiede, pertanto, l'esistenza di un delitto presupposto, ossia, non si ha ricettazione se in precedenza non sia stato commesso un altro delitto dal quale provengono il denaro o le cose ricettate. Requisito essenziale è che si tratti di un delitto, anche non necessariamente contro il patrimonio, ben potendo il denaro o le altre cose provenire da qualsiasi fattispecie di reato. Occorre precisare che il concetto di provenienza, ivi utilizzato, possiede un contenuto molto ampio, tale da ricomprendere tutto ciò che si ricollega al fatto criminoso.

Infine, l'art. 648 Codice Penale stabilisce una circostanza attenuante nell'ipotesi in cui il fatto sia di particolare tenuità.

(ii) Riciclaggio (art. 648-*bis* Codice Penale)

<<Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altra utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648>>.

La norma incriminatrice in commento ha lo scopo di reprimere quei comportamenti, o per meglio dire, quei processi, attraverso cui si nasconde l'origine illegale di un profitto, mascherandolo in modo tale da farlo apparire legittimo. In altri termini, la ratio dell'art. 648-*bis* Codice Penale consiste nel punire quel complesso di operazioni necessarie per attribuire un'origine simulatamente legittima a valori patrimoniali di provenienza illecita.

In tal modo la norma finisce col perseguire anche l'ulteriore obiettivo di impedire agli autori dei fatti di reato di poter far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali oramai depurati e perciò investibili anche in attività economico-produttive lecite.

La norma in esame punisce colui che sostituisce o trasferisce beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo. Ne discende che la fattispecie di reato di riciclaggio si realizza mediante le seguenti condotte:

- i. la sostituzione, intendendosi per tale il rimpiazzo del denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita con valori diversi;
- ii. il trasferimento, comprensivo di tutti quei comportamenti che implicano lo spostamento del denaro o degli altri beni di provenienza illecita, in modo da far perdere le tracce della loro origine.

Il reato di riciclaggio può realizzarsi anche mediante il compimento di operazioni che ostacolano l'identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non

colposo. In tal caso, si fa riferimento a quelle operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile, l'accertamento della provenienza illecita dei suddetti beni, attraverso un qualsiasi espediente.

Infine, l'art. 648-*bis* Codice Penale prevede una circostanza aggravante e una circostanza attenuante. La prima è riferita all'ipotesi che il fatto sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale; in tal caso la *ratio* di un siffatto aggravamento di pena è dettata dallo scoraggiare il ricorso ad esperti per attuare la sostituzione del denaro di provenienza illecita. La circostanza attenuante fa invece riferimento all'ipotesi in cui i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si tratta di una circostanza attenuante fondata sulla presunzione di minore gravità del riciclaggio che proviene da un delitto punito con una pena non particolarmente elevata.

(iii) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* Codice Penale)

<<Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648>>.

La norma registra l'ultima fase di un ciclo criminoso che inizia con la produzione di un provento delittuoso, continua con il riciclaggio e si conclude con il suo impiego in attività economiche o finanziarie, con possibilità di inquinare il mercato e pregiudicare la libera concorrenza.

L'impiego di proventi delittuosi in attività economiche è stato preso in considerazione dalla legge penale, ancor prima del varo dell'art. 648-*ter*, soltanto a livello circostanziale. L'art. 416-*bis*, introdotto dall'art. 1, L. 13.9.1982, n. 646 per punire l'associazione di stampo mafioso, al 6° co. ha previsto un aggravamento della pena, da un terzo alla metà, quando le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo - è questa infatti una delle possibili finalità dell'associazione - siano finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti.

La condotta consiste nell'impiego dei proventi delittuosi in attività economiche o finanziarie. La formula descrittiva impedisce di ricondurre al fatto tipico ogni diverso impiego degli stessi proventi. Inoltre, poiché richiede l'impiego in "attività", non sembra consentire la punizione, salva l'eventuale responsabilità per ricettazione o riciclaggio, di colui che impieghi in un singolo affare beni di provenienza delittuosa.

(iv) Autoriciclaggio (art. 648-*ter* 1 Codice Penale)

<<Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega,

sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648>>.

E' infine entrato in vigore nel nostro sistema penale il delitto di autoriciclaggio sul quale il legislatore accoglie le sollecitazioni dettate dalle Convenzioni pattizie (la Convenzione penale di Strasburgo sulla corruzione e la Convenzione Onu, rispettivamente ratificate in Italia con la legge 28 giugno 2012 n. 110 e con la legge 16 marzo 2006 n. 146), che prevedono l'autoriciclaggio quale ipotesi delittuosa autonoma.

Il legislatore, che non ha eliminato la clausola di riserva prevista dall'art. 648-*bis* Codice Penale, la quale impedisce all'autore del reato presupposto di poter concorrere nel riciclaggio del provento illecito, ha preferito costruire un'ipotesi autonoma disciplinata dall'art. 648-*ter* 1 Codice Penale che regola espressamente l'autoriciclaggio.

La nuova norma punisce colui che, dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce o trasferisce denaro beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Il richiamo fatto dalla norma alla necessità che la condotta di autoriciclaggio sia concretamente idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, del bene o delle altre utilità, introduce un freno ad una possibile interpretazione generalizzata che potrebbe assegnare rilevanza penale alla semplice modalità di sostituzione, trasferimento o impiego. Tale richiamo sta a significare che il semplice versamento del profitto del reato presupposto non possa integrare il delitto di autoriciclaggio, perché la condotta si rivela inidonea ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro.

Parte Speciale "F"

Aree di attività nell'ambito in cui possono essere commessi i reati di cui all'art. 25-*novies* D. Lgs. 231/01 relativo ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore e all'art. 24-*bis* D. Lgs. 231/01 relativo ai delitti informatici ed al trattamento illecito di dati

1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale attiene ai reati presupposto inseriti nell'art. 25-*novies* e 24-*bis* del D. Lgs. 231/01.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che, al fine di limitare il rischio circa il verificarsi dei reati contemplati agli artt. 25-*novies* e 24-*bis* del D. Lgs. 231/01, i Soggetti Apicali, i Soggetti Sottoposti – nonché, più in generale, i Destinatari – adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto, nonché a quanto previsto nel Modello, contenente l'insieme dei diritti, doveri e responsabilità che devono essere rispettati da parte dei relativi destinatari, al fine di agire in modo professionale e corretto e nel pieno rispetto della legge.

In particolare, nel prosieguo della presente Parte Speciale, si procederà a:

- fornire i principi generali che i Soggetti Apicali, i Soggetti Sottoposti – nonché, più in generale, i Destinatari – sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del presente Modello;
- fornire all'OdV ed ai responsabili delle altre unità operative che con lo stesso interagiscono gli strumenti per effettuare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

2. LE FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DALL'ARTICOLO 25-NOVIES E 24-BIS D.LGS. 231/01

I reati presupposto inseriti nell'art. 25-*novies* non sono fattispecie di reato di esclusivo interesse delle imprese operanti nello specifico settore del software, ma, al contrario, alcune fattispecie di reato impongono, alla quasi totalità dei soggetti collettivi portatori di interesse economico che intendono contenere i rischi, l'esigenza di porre in essere specifiche misure e protocolli.

Tali reati potrebbero essere compiuti infatti nel perseguimento degli interessi della Società, a prescindere dall'eventuale impiego - a tal fine - di beni aziendali (come gli strumenti informatici, i sistemi di diffusione di informazioni e le attrezzature per la duplicazione di testi).

L'art. 24-*bis* del D. Lgs. 231/01 ha esteso la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti alla quasi totalità dei reati informatici.

Alla luce dei presupposti applicativi del decreto, gli enti sono considerati responsabili per i delitti informatici commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa, ma anche da persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza. Le tipologie di reato informatico si riferiscono a una molteplicità di condotte criminose in cui un sistema informatico risulta, in alcuni casi, obiettivo stesso della condotta e, in altri, obiettivo stesso della condotta e, in altri, lo strumento attraverso cui l'autore intende realizzare altra fattispecie penalmente rilevante.

Si riportano, di seguito, le disposizioni richiamate dall'art. 25-*novies* D. Lgs. 231/01:

- divulgazione di opere dell'ingegno attraverso rete telematica (art. 171 ai sensi della L. 633/1941);
- reati in materia di software e banche dati (art. 171-*bis* ai sensi della L. 633/1941);
- reati in materia di opere dell'ingegno destinate ai circuiti radiotelevisivi e cinematografico oppure letterarie, scientifiche e didattiche (art. 171-*ter* ai sensi della L. 633/1941);
- violazioni nei confronti della SIAE (art. 171-*septies* ai sensi della L. 633/1941);
- manomissione di apparati per la decodificazione di segnali audiovisivi ad accesso condizionato (art. 171-*octies* ai sensi della L. 633/1941).

Si riportano, di seguito, le disposizioni richiamate dall'art. 24-*bis* del D. Lgs. 231/01:

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* Codice Penale);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* Codice Penale);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* Codice Penale);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* Codice Penale);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* Codice Penale);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* Codice Penale);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* Codice Penale);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* Codice Penale);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* Codice Penale);
- falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (art. 491-*bis* Codice Penale);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (640-*quinquies* Codice Penale).

Nell'Allegato F) alla presente Parte Speciale viene riportato il testo delle disposizioni richiamate dagli artt. 25-*novies* e 24-*bis* D. Lgs. 231/01 che, in considerazione dell'attività svolta, sono stati ritenuti rilevanti per la Società.

3. LE SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE AI REATI DI CUI AGLI ARTT. 25-*NOVIES* e 24-*BIS* D. LGS. 231/01

Con riferimento ai reati descritti nell'Allegato F), si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle relative sanzioni previste a carico della Società qualora, per effetto della loro commissione da parte dei Soggetti Apicali, dei Soggetti Sottoposti – nonché, più in generale, dei Destinatari – derivi a quest'ultima un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
<ul style="list-style-type: none"> - divulgazione di opere dell'ingegno attraverso rete telematica (art. 171 ai sensi della L. 633/1941); - reati in materia di software e banche dati (art. 171-<i>bis</i> ai sensi della L. 633/1941); - reati in materia di opere dell'ingegno destinate ai circuiti radiotelevisivi e cinematografico oppure letterarie, scientifiche e didattiche (art. 171-<i>ter</i> ai sensi della L. 633/1941); - manomissione di apparati per la decodificazione di segnali audiovisivi ad accesso condizionato (art. 171-<i>octies</i> ai sensi della L. 633/1941). *** - falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (art. 491-<i>bis</i> Codice Penale). 	<p>Fino a 500 quote;</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Fino a 500 quote;</p>	<p>Si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 (D. Lgs. 231/01), per una durata non superiore a 1 anno</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>DI SEGUITO LE SANZIONI INTERDITTIVE EX 2° COMMA ART. 9, D. LGS. 231/01:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p style="text-align: center;">***</p> <p>Si applicano le seguenti sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca

<p style="text-align: center;">***</p> <ul style="list-style-type: none"> - accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter Codice Penale); - intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-<i>quater</i> Codice Penale); - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-<i>bis</i> Codice Penale). 	<p style="text-align: center;">***</p> <p style="text-align: center;">Da 100 a 500 quote;</p>	<p style="text-align: center;">***</p> <p>di quelli già concessi;</p> <ul style="list-style-type: none"> - il divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p style="text-align: center;">***</p> <p>Si applicano le seguenti sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<p style="text-align: center;">***</p> <ul style="list-style-type: none"> - detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-<i>quater</i> Codice Penale); - diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-<i>quinquies</i> Codice Penale). 	<p style="text-align: center;">***</p> <p style="text-align: center;">Fino a 300 quote.</p>	<p style="text-align: center;">***</p> <p>Si applicano le seguenti sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

4. LE AREE A POTENZIALE RISCHIO REATO

Omissis

5. COMPITI DELL'ODV E FLUSSI INFORMATIVI

Omissis

ALLEGATO F

Viene di seguito riportato il testo delle disposizioni, richiamate dall'art. 25-*novies* e 24-*bis* del D. Lgs. 231/01 e ritenute rilevanti per Be S.p.A., unitamente ad un breve commento delle singole fattispecie e all'esemplificazione delle possibili modalità di commissione di tali reati.

(i) Divulgazione di opere dell'ingegno attraverso rete telematica (art. 171 ai sensi della L. 633/1941)

<<Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 (lire 100.000) a euro 2.065 (lire 4 milioni) chiunque senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;

[e) riproduce con qualsiasi processo di duplicazione dischi o altri apparecchi analoghi o li smercia, ovvero introduce nel territorio dello Stato le riproduzioni così fatte all'estero; Lettera soppressa dall'art. 3, L. 29 luglio 1981, n. 406.]

f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 (lire 1.000.000), se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicità ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164 (due a dieci milioni di lire)>>.

La fattispecie di reato in oggetto si concretizza quando un soggetto viola il diritto di autore, diffondendo - attraverso l'utilizzo di reti telematiche - in tutto o in parte opere dell'ingegno protette.

Si precisa che si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque.

(ii) Reati in materia di software e banche dati (art. 171-bis ai sensi della L. 633/1941)

<<Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità>>.

Il reato in questione si realizza quando, al fine di trarne profitto, sono integrate condotte finalizzate a duplicare abusivamente, importare, distribuire, vendere, concedere in locazione, diffondere/trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale - o comunque per trarne profitto - programmi per elaboratori e contenuti di banche dati protette.

Anche in questo caso ci troviamo dinanzi ad reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque.

(iii) Reati in materia di opere dell'ingegno destinate ai circuiti radiotelevisivi e cinematografico oppure letterarie, scientifiche e didattiche (art. 171-ter ai sensi della L. 633/1941)

<È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 (da cinque a trenta milioni di lire) chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o

mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 (cinque a trenta milioni di lire) chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis Codice Penale;

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 Codice Penale;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici>>.

Il reato in questione si realizza quando, al fine di lucro, sono integrate condotte finalizzate a duplicare abusivamente, importare, distribuire, vendere, noleggiare, diffondere/trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale - o comunque per trarne profitto - qualsiasi opera protetta dal diritto d'autore e da diritti connessi, incluse opere a contenuto letterario, musicale, multimediale, cinematografico, artistico.

Si tratta di reato comune la cui condotta può essere realizzata da chiunque.

(iv) Manomissione di apparati per la decodificazione di segnali audiovisivi ad accesso condizionato (art. 171-*octies* ai sensi della L. 633/1941)

<<Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 25.822 (lire cinquanta milioni) chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità>>.

Il reato in questione si realizza quando, a fini fraudolenti, sono integrate condotte finalizzate a produrre, porre in vendita, importare, promuovere, installare, modificare, utilizzare per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque.

(v) Falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (art. 491-*bis* Codice Penale)

<<Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private>>.

L'art. 491-*bis* è stato introdotto con L. 23.12.1993, n. 547 allo scopo di estendere la tutela della fede pubblica ai falsi che hanno ad oggetto documenti informatici, i quali presentano caratteristiche del tutto particolari e difficilmente riconducibili alle fattispecie in materia di falso, concepite con riferimento a documenti esclusivamente cartacei. La scelta del legislatore è stata di equiparare il documento informatico agli atti pubblici e alle scritture private, con il duplice obiettivo di «non mutare la struttura delle fattispecie in funzione della sola diversità dell'oggetto materiale» e di «sottoporre ad identico trattamento sanzionatorio fatti criminosi che non si differenziano sul piano dell'oggettività giuridica ovvero della natura dell'interesse violato» (così la relazione al d.d.l. n. 2773). L'equiparazione prevista all'art. 491-*bis* rileva ai soli fini della applicabilità delle disposizioni sulle falsità in atti di cui al Capo III del Libro II del Codice Penale.

La disposizione di cui all'art. 491-*bis* è stata modificata dall'art. 3, L. 18.3.2008, n. 48.

La nuova formulazione normativa, che si distingue dalla precedente per l'eliminazione della controversa definizione di documento informatico che era contenuta nel secondo periodo del 1° co. della norma, ha mantenuto inalterata la scelta di fondo del legislatore del 1993 in ordine ad una incriminazione «per rinvio» delle falsità aventi ad oggetto documenti informatici.

(vi) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* Codice Penale)

<<Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio>>

L'illecito in esame costituisce un reato di danno, con la conseguenza che l'intrusione nell'elaboratore altrui, indipendentemente dal fatto che nello stesso siano contenuti dati o programmi di qualsivoglia natura, realizza compiutamente la lesione del bene protetto: la privacy informatica, al pari di quanto si verifica nell'ipotesi di violazione di domicilio (art. 614 Codice Penale), in cui la lesione dell'interesse tutelato non è subordinata alla circostanza che si tratti di abitazioni o luoghi ad essa equiparati contenenti arredi, essendo, per contro, sufficiente che si tratti di luoghi non abbandonati, ma destinati, sia pure in via occasionale, alla libera esplicazione della personalità umana purché delimitati in modo da risultare chiara la volontà di escludere gli altri.

Inoltre, come per il reato di cui all'art. 614 Codice Penale, non si richiede che l'abitazione sia dotata di sofisticati impianti anti-intrusione, così per la violazione del domicilio informatico non si richiede la predisposizione di misure di sicurezza particolarmente complesse o che oppongano particolari resistenze al loro superamento, ma si ritiene sufficiente semplicemente l'esistenza delle stesse in quanto idonee a costituire inequivocabile espressione della volontà del titolare di escludere l'accesso non autorizzato.

In altri termini, dato che il principio sotteso a tale reato «è la tutela della libertà, sotto l'aspetto del divieto di intromissioni, di interferenze, turbative della sfera privata di un soggetto, che avvengano contro la volontà dello stesso» detta tutela opera indipendentemente dalla importanza dei dispositivi di sicurezza, dalla natura dei dati contenuti e finanche dalla esistenza degli stessi dati. In questa prospettiva, dunque, il reato in esame non può qualificarsi come reato di pericolo poiché l'evento giuridico consiste nella violazione della privacy informatica altrui, indipendentemente dalle ragioni e dalle finalità che guidano l'agente nell'accesso abusivo.

(vii) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* Codice Penale)

<<Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato>>

L'art. 617 quater, introdotto dall'art. 6, L. 23.12.1993, n. 547, estende alla segretezza, libertà e riservatezza delle «comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi», l'apparato sanzionatorio apprestato dall'art. 617 per le comunicazioni telefoniche e telegrafiche.

Si tratta di un reato comune, di cui può rendersi responsabile chiunque.

Il 1° co. dell'articolo in esame contempla tre distinte condotte: la intercettazione, la interruzione e l'impedimento di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi. La congiunta realizzazione, in quanto compatibili, di più condotte fra quelle incriminate dal 1° co., dà luogo ad un solo reato, trattandosi di norma a più fattispecie.

(viii) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis Codice Penale)

<<Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio>>.

L'oggetto giuridico della tutela penale apprestata dalla norma, tenuto conto che l'ordinamento prevede ulteriori fattispecie riguardanti la tutela delle strutture informatiche e telematiche, deve ritenersi limitato all'«inviolabilità del possesso e della disponibilità (in fatto) delle cose-oggetto materiale della condotta», cioè «l'integrità fisica delle apparecchiature e delle istruzioni di funzionamento incise sul taluni loro componenti».

(ix) Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* Codice Penale)

<<Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

*La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-*quater*>>.*

La norma sanziona l'abusiva acquisizione e diffusione, con qualsiasi modalità, dei mezzi o codici di accesso preordinati a consentire a soggetti non legittimati l'introduzione nel sistema informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza. La previsione intende prevenire l'uso non autorizzato di tutti quei mezzi che consentono l'accesso al sistema in quanto il successo dell'attività intrusiva è strettamente connesso all'uso di *password* rubate o scoperte con facilità.

Si tratta, dunque, della repressione - indipendentemente dal verificarsi dell'evento - di condotte prodromiche della realizzazione del delitto di accesso abusivo in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza e, segnatamente, di una particolare ipotesi connotata e qualificata dalla sostituzione illegittima dell'agente al legittimo titolare del sistema mediante l'uso della *password* di quest'ultimo; repressione preordinata a realizzare una sorta di tutela anticipata del bene tutelato dall'art. 615-*ter* Codice Penale.

(x) Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* Codice Penale)

<<Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329>>.

La riforma attuata con l'art. 4, L. 18.3.2008, n. 48, di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23.11.2001, estende la protezione contro una più ampia gamma di fonti di rischio, non solo il software, ma anche apparecchiature e dispositivi; amplia, inoltre, le condotte sanzionate alle ipotesi di procurarsi, produrre, riprodurre, importare o, comunque, mettere a disposizione di altri detti oggetti; prevede, infine, che quella che costituiva la caratteristica intrinseca delle fonti di rischio, vale a dire lo scopo o l'effetto di danneggiare (interrompere o alterare il funzionamento dei sistemi informatici o telematici oppure i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, rappresenti (anche) il fine perseguito dal soggetto agente con la sua condotta.

La rilevanza penale delle condotte richiamate prescinde dal verificarsi del danneggiamento, evento che non figura tra gli elementi costitutivi della fattispecie, si realizza, pertanto, un'anticipazione di tutela. Si specifica la collocazione nell'ambito dei reati di pericolo.

Parte Speciale "G"

**Aree di attività nell'ambito in cui possono essere commessi i reati
ambientali di cui all'art. 25-*undecies* D. Lgs. 231/01**

1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati ambientali, indicati nell'art. 25-*undecies*, inseriti tra le fattispecie di reato all'interno del Decreto dal D. Lgs. del 7 luglio 2011 n. 121 "Attivazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente", nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che, al fine di limitare il rischio circa il verificarsi dei reati contemplati agli artt. 25-*undecies* D. Lgs. 231/01, i Soggetti Apicali, i Soggetti Sottoposti – nonché, più in generale, i Destinatari – adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto, nonché a quanto previsto nel Modello, contenente l'insieme dei diritti, doveri e responsabilità che devono essere rispettati da parte dei relativi destinatari, al fine di agire in modo professionale e corretto e nel pieno rispetto della legge.

In particolare, nel prosieguo della presente Parte Speciale, si procederà a:

- fornire i principi generali che i Soggetti Apicali, i Soggetti Sottoposti – nonché, più in generale, i Destinatari – sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del presente Modello;
- fornire all'OdV ed ai responsabili delle altre unità operative che con lo stesso interagiscono gli strumenti per effettuare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

2. LE FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DALL'ARTICOLO 25-UNDECIES D.LGS. 231/01

Per quanto concerne i reati presupposto inseriti nell'art. 25-*undecies*, solo alcuni sono concepiti come reati di danno o di pericolo concreto; altri incriminano condotte espressive di un pericolo meramente astratto. Ne consegue che, in questi casi, non è imposto al giudice di verificare in concreto la sussistenza di un pericolo, il quale viene concepito come presupposto della mera condotta illecita.

Si riportano, di seguito, le disposizioni richiamate dall'art. 25-*undecies* del D. Lgs. 231/01:

➤ *Reati previsti dal Codice Penale*

- inquinamento ambientale (art. 452-*bis* Codice Penale);
- disastro Ambientale (art. 452-*quater* Codice Penale);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinqies* Codice Penale);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* Codice Penale);
- i delitti associativi aggravati ai sensi dell'art. 452-*octies* Codice Penale;

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* Codice Penale);
- distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* Codice Penale).

- *Reati previsti dal Codice dell'Ambiente di cui al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152*

- Sanzioni penali (art. 137):
 - scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (comma 2);
 - scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti (comma 3);
 - scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (comma 5, primo e secondo periodo);
 - violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (comma 11);
 - scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (comma 13).

- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256):
 - raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. a) e b));
 - realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, primo periodo);
 - realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 3, secondo periodo);
 - attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, comma 5);
 - deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6).

- Bonifica dei siti (art. 257):
 - inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (comma 1 e 2). La condotta di inquinamento di cui al comma 2 è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.

-
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari e sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (artt. 258 e 260-*bis*):
 - predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, comma 4, secondo periodo);
 - predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-*bis*, comma 6);
 - trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (art. 260-*bis*, comma 6 e 7, secondo e terzo periodo);
 - trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-*bis*, comma 8, primo e secondo periodo). La condotta di cui al comma 8, secondo periodo, è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi.

 - Traffico illecito di rifiuti e attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (artt. 259 e 260):
 - spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259, comma 1). La condotta è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi;
 - attività organizzate, mediante più operazioni e allestimento di mezzi e attività continuative, per il traffico illecito di rifiuti (art. 260). Delitto, caratterizzato da dolo specifico di ingiusto profitto e pluralità di condotte rilevanti (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti). La pena è aggravata in caso di rifiuti ad alta radioattività (comma 2)

 - Sanzioni (art. 279):
 - violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (comma 5).
- *Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi*

- Importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti); detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, comma 1 e 2 e art. 2, comma 1 e 2). Le condotte di cui agli artt. 1, comma 2, e 2, comma 2, sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa.
- Falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-*bis*, comma 1).
- Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, comma 4).
- *Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente*
- Inquinamento dell'ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, comma 6).
- *Reati previsti dal D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi*
- Sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, comma 1 e 2).
- Sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, comma 1 e 2). Le condotte di cui agli artt. 8, comma 2 e 9, comma 2 sono aggravate nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.
- Il d.l. 10/12/2013 n. 136, recante "Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10/12/2013 n. 289) è stato convertito in l. 6/2/2014 n. 6 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8/2/2014 n. 32), in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. La combustione illecita di rifiuti (art. 256-*bis* D. Lgs. 152/06), non è stata inserita, in sede di conversione, inserita nel "catalogo", contenuto all'interno del D. Lgs. 231/01, dei reati-presupposto generanti responsabilità amministrativa a carico dell'Ente.

Tuttavia, si è stabilito un "collegamento" con il "sistema" 231, sostituendo il comma terzo dell'art. 3 del decreto (che aveva introdotto l'art. 256-*bis*) e stabilendo che - nel caso di combustione illecita o deposito incontrollato commessi nell'ambito di un'attività di impresa o comunque di un'attività organizzata - ai titolari di impresa o responsabili dell'attività (comunque organizzata) "si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231".

Nell'Allegato G) alla presente Parte Speciale viene riportato il testo delle disposizioni richiamate dall'art. 25-*undecies* del D. Lgs. 231/01 che, in considerazione dell'attività svolta, sono state ritenute rilevanti per la Società.

3. LE SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE AI REATI AMBIENTALI AI SENSI DELL'ART. 25-UNDECIES D.LGS. 231/01

Con riferimento ai reati descritti nell'Allegato G), si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle relative sanzioni previste a carico della Società qualora, per effetto della loro commissione da parte dei Soggetti Apicali, dei Soggetti Sottoposti – nonché, più in generale, dei Destinatari – derivi a quest'ultima un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
<ul style="list-style-type: none"> - gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256, comma 1, D.lgs. 152/06); - miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256, comma 5, D.lgs. 152/06); - violazione obblighi di comunicazione, di tenuta registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4 D.lgs. 152/06); - traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma1 D.lgs. 152/06); - sistema informatico 	<p>Fino a 250 quote per la violazione di cui al comma 1 lett. a) / Da 50 a 250 per violazione di cui al comma 1 lett b) e comma 5;</p> <p>Da 150 a 250 quote;</p> <p>Da 150 a 250 quote;</p> <p>Da 150 a 250 quote in caso</p>	<p>Nessuna.</p>

tracciabilità dei rifiuti (art. 260- <i>bis</i> D. Lgs. 152/06).	di violazione dei commi 6, 7 secondo e terzo periodo e 8 primo periodo / Da 250 a 300 in caso di violazione del comma 8 secondo periodo.	
--	--	--

4. LE AREE A POTENZIALE RISCHIO REATO

Omissis

5. COMPITI DELL'ODV E FLUSSI INFORMATIVI

Omissis

ALLEGATO G

Viene di seguito riportato il testo delle disposizioni, richiamate dall'art. 25-*undecies* D. Lgs. 231/01 e ritenute rilevanti per Be S.p.A..

(i) Gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256, comma 1, D. Lgs. 152/06)

<< 1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi>>.

(ii) Miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256, comma 5, D. Lgs. 152/06)

<< Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b>>.

(iii) Violazione obblighi di comunicazione, di tenuta registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4 D. Lgs. 152/06)

<< Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all' articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all' articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 Codice Penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto>>.

(iv) Traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma1 D. Lgs. 152/06)

<< Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi>>.

(v) Sistema informatico tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis D. Lgs. 152/06)

<< 1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all' articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all' articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative

inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.

5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 Codice Penale a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 Codice Penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 Codice Penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più

azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie>>.

CODICE ETICO

Be Think, Solve, Execute S.p.A. (nel prosieguo "Be S.p.A.", "Be" o la "Società") conforma la propria attività interna ed esterna al rispetto dei principi contenuti nel presente Codice Etico, nel convincimento che l'etica nella conduzione degli affari sia da perseguire congiuntamente al successo dell'impresa.

PRINCIPI GENERALI E DESTINATARI DEL CODICE

Obiettivo primario della Società è la creazione di valore a tutela delle aspettative di tutti gli *stakeholders* in conformità alle leggi, nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, impegno professionale e rigore morale ai quali Be S.p.A. si ispira - e da cui derivano i propri modelli di condotta - al fine di accrescere il valore per gli azionisti e sviluppare le competenze e la crescita professionale delle proprie risorse umane. Tale visione non giustifica l'adozione di comportamenti in contrasto ai suddetti principi seppur posti in essere con la convinzione di agire a vantaggio dell'azienda.

I componenti del Consiglio di Amministrazione, i componenti del Collegio Sindacale, i Dirigenti, i dipendenti e tutti i collaboratori con cui si intrattengono rapporti contrattuali, a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o soltanto temporanei, nonché tutti coloro, inclusi i clienti e i fornitori ove svolgano per la Società attività ritenute sensibili, che intrattengono rapporti commerciali e/o finanziari di qualsiasi natura con Be S.p.A. (di seguito "Destinatari"), sono impegnati, da una parte, ad osservare e far osservare i predetti principi nello svolgimento della propria attività professionale, e, dall'altra ad agire con regole e modalità ispirate agli stessi valori.

Allo scopo di assicurare il raggiungimento dell'obiettivo primario, la Società indirizza le strategie industriali e finanziarie e le conseguenti condotte operative, all'efficienza nell'impiego delle risorse.

In particolare la Società:

- è impegnata a rispettare e a far rispettare al proprio interno e nei rapporti esterni le leggi vigenti nonché i principi etici comunemente accettati nella conduzione degli affari;
- rifiuta e condanna il ricorso a comportamenti illegittimi o comunque scorretti (verso la comunità, le pubbliche autorità, i clienti, i lavoratori, gli investitori, i concorrenti e l'ambiente);
- assicura al mercato, agli investitori e alla comunità in genere, il rispetto dei principi concorrenziali e la piena trasparenza della propria azione;
- si impegna a promuovere una competizione leale, funzionale all'interesse della Società stessa, così come a quello di tutti gli operatori di mercato, dei clienti e degli investitori in generale;
- persegue l'eccellenza e la competitività nel mercato, offrendo ai propri clienti servizi di qualità, rispondenti in maniera efficiente alle loro esigenze;
- tutela e valorizza le risorse umane di cui si avvale;
- impiega responsabilmente le risorse, assumendo come scopo uno sviluppo sostenibile, nel rispetto dell'ambiente e dei diritti delle generazioni future.

Al fine di promuovere il rispetto dei valori in esso contenuti, il Codice Etico è portato a conoscenza di tutti i Destinatari e, in ogni caso, di tutti coloro con i quali Be S.p.A. intrattiene stabili relazioni d'affari.

RAPPORTI CON GLI AZIONISTI

La Società si impegna a garantire parità di trattamento a tutti gli azionisti, evitando comportamenti preferenziali.

RAPPORTI INTRAGRUPPO

Be S.p.A. riconosce autonomia alle società da essa controllate, alle quali richiede di uniformarsi ai valori espressi nel proprio Codice Etico e di collaborare lealmente al perseguimento degli obiettivi, nel rispetto della legge e delle normative vigenti.

Be S.p.A. evita di porre in essere comportamenti che, nel proprio esclusivo interesse, risultino pregiudizievoli per l'integrità o l'immagine di una delle società del Gruppo. Altresì Be S.p.A. richiede che nessuna delle proprie controllate ponga in essere comportamenti o intraprenda azioni che, pur determinando benefici a proprio favore, potrebbero risultare pregiudizievoli per l'integrità o l'immagine di altre società del Gruppo.

Chi riveste, su designazione di Be S.p.A., cariche sociali all'interno delle società del Gruppo ha il dovere di partecipare assiduamente alle riunioni cui è invitato ad intervenire, di espletare gli incarichi a lui attribuiti con lealtà e correttezza, di favorire la comunicazione tra le aziende del Gruppo, di sollecitare ed utilizzare le sinergie intragruppo cooperando nell'interesse degli obiettivi comuni. La circolazione delle informazioni all'interno del Gruppo Be, in particolare ai fini della predisposizione delle situazioni economiche-finanziarie-patrimoniali consuntive e preventive, della redazione di un bilancio consolidato e di altre comunicazioni, deve avvenire conformemente ai principi di veridicità, lealtà, correttezza, completezza, chiarezza, trasparenza, prudenza, nel rispetto dell'autonomia di ciascuna società e degli specifici ambiti di attività.

RAPPORTI CON I CLIENTI

La Società mira a raggiungere l'eccellenza dei prodotti e servizi offerti tenendo conto delle esigenze della clientela e si impegna per la massima disponibilità a soddisfarne le richieste. L'obiettivo consiste nel garantire una risposta immediata, qualificata e competente alle esigenze dei clienti, informando i propri comportamenti a correttezza, cortesia e collaborazione.

Nei rapporti di affari con clienti e fornitori sono vietate dazioni, benefici, prestazioni di ogni altro genere, sia dirette sia indirette, omaggi, atti di cortesia e di ospitalità, salvo che siano di natura e valore tali da non compromettere l'immagine della Società e da non poter essere interpretati come volti ad ottenere un trattamento di favore che non sia determinato dalle regole di mercato.

RAPPORTI CON LA COMUNITÀ

La Società intende contribuire al benessere economico e alla crescita delle comunità nelle quali opera attraverso la propria attività, tanto nella vendita di prodotti quanto nella erogazione di servizi efficienti e tecnologicamente avanzati.

In coerenza con tali obiettivi e con le responsabilità assunte nei confronti di azionisti e investitori, la Società individua nella ricerca e nell'innovazione una condizione prioritaria di crescita e successo. La Società apprezza ed eventualmente fornisce sostegno a iniziative sociali, culturali ed educative orientate alla promozione della persona e al miglioramento delle sue condizioni di vita.

Nel comune interesse di tutti gli *stakeholders*, attuali e futuri è ispirata la crescita globale sostenibile della Società. Le scelte di investimento e di iniziative industriali e commerciali sono pertanto informate al rispetto dell'ambiente e della salute pubblica.

Fermo il rispetto della specifica normativa applicabile, la Società ha riguardo alle problematiche ambientali nella determinazione delle proprie scelte, anche adottando - dove operativamente ed economicamente possibile e compatibile - tecnologie e metodi di produzione eco-compatibili, con lo scopo di ridurre l'impatto ambientale delle proprie attività.

RAPPORTI CON LE RISORSE UMANE

La Società riconosce il ruolo primario delle risorse umane nella convinzione che il principale fattore di successo di ogni impresa sia costituito dal contributo professionale delle persone che vi operano, in un quadro di lealtà e fiducia reciproca.

La Società sviluppa la sua attività nello spirito di rispetto dei diritti umani fondamentali e dei diritti dei lavoratori nonché nel rispetto per l'ambiente dove opera.

La Società deve inoltre garantire il rispetto dei diritti umani, in particolare attraverso il divieto assoluto del lavoro minorile e dell'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in tutte le società del Gruppo.

La Società garantisce e promuove il rispetto della parità di genere.

La Società tutela la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro e ritiene fondamentale, nello svolgimento dell'attività economica, il rispetto dei diritti dei lavoratori. La gestione dei rapporti di lavoro è indirizzata a garantire pari opportunità e a favorire la crescita professionale di ciascuno.

CUSTODIA E GESTIONE DELLE RISORSE

Be S.p.A. si adopera affinché l'utilizzo delle risorse disponibili - effettuato in conformità alla normativa vigente ed ai contenuti dello statuto, ed in linea con i valori del presente Codice Etico - sia volto a garantire, accrescere e rafforzare il patrimonio aziendale, a tutela della Società stessa, dei soci, dei creditori e del mercato.

A tutela dell'integrità del patrimonio sociale è in particolare fatto divieto, fuori dai casi in cui lo consenta espressamente la legge, di restituire in qualsiasi forma i conferimenti o liberare i soci dall'obbligo di eseguirli; di ripartire utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero riserve non distribuibili per legge; acquistare o sottoscrivere azioni o quote della Società o di società controllanti; effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni violando le norme poste a tutela dei creditori; formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale;

soddisfare, in caso di liquidazione, le pretese dei soci in danno dei creditori sociali.

Al fine di prevenire le fattispecie sopra richiamate Be S.p.A., nell'ambito dell'organizzazione aziendale, si adopera per la diffusione e la conoscenza delle norme di legge, del presente Codice Etico, e dei protocolli annessi, prevedendo specifici programmi di informazione ed aggiornamento per gli amministratori ed i dipendenti sui reati in materia societaria.

La Società si attiene ed applica le leggi e regole della concorrenza vigenti nell'Unione Europea e nei Paesi in cui il Gruppo opera. Sono vietate tutte le intese restrittive della concorrenza quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le intese formali o informali, gli accordi, i progetti o i comportamenti concordati tra concorrenti in merito a prezzi, territori, mercati o clientela.

La concorrenza è un elemento essenziale per il Gruppo Be. Gli accordi che limitano la concorrenza mettono a rischio le attività aziendali e danneggiano effettivamente non solo le aziende interessate, ma anche la Società.

RAPPORTI CON ORGANIZZAZIONI POLITICHE E SINDACALI

Be Think, Solve, Execute S.p.A. non favorisce o discrimina direttamente o indirettamente alcuna organizzazione di carattere politico o sindacale. L'azienda si astiene dal fornire qualsiasi contributo, diretto o indiretto, sotto qualsiasi forma, a partiti, movimenti, comitati ed organizzazioni politiche e sindacali, a loro rappresentanti e candidati, tranne quelli dovuti in base a specifiche disposizioni di legge.

INFORMAZIONE

La Società è pienamente convinta dell'importanza di un'informazione corretta circa le proprie attività per il mercato, per gli investitori e per la comunità in genere.

Ferme restando le esigenze di riservatezza richieste dalla conduzione dell'attività, la Società assume la trasparenza come proprio obiettivo nei rapporti con tutti gli investitori. In particolare, la comunicazione con il mercato e con gli investitori è effettuata nel rispetto dei criteri di correttezza, chiarezza e parità di accesso all'informazione.

RISPETTO DEL CODICE

Al rispetto del presente Codice sono tenuti tutti i Destinatari. La Società vigila sulla divulgazione, sul controllo e sul corretto recepimento del Codice Etico.